



Delibera della Giunta Regionale n. 677 del 24/11/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

AZIONI DI SISTEMA PER IL MANTENIMENTO E LA CRESCITA DEL PIL REGIONALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
- b. l'art. 7 del Vigente Statuto regionale (Iniziativa economica e coesione economico-sociale) recita testualmente *"1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali. 2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale. 3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. 4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree. 5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica. 6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata"*;
- c. a norma dell'art. 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il Presidente della Regione Campania, nella qualità di commissario ad acta, ha predisposto il prescritto Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, sottoponendolo all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 9628 del 20 dicembre 2010;
- d. con Decreto in data 20 marzo 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato il suddetto Piano di stabilizzazione finanziaria, con il quale si prevedono azioni coordinate per le politiche di sviluppo economico tese al mantenimento ed alla crescita del PIL regionale;
- e. con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2012 sono stati nominati i Commissari ad acta per l'attuazione degli atti di cui al predetto Piano;

RICHIAMATA la DGRC n. 686 del 08/10/2010 con la quale, per gli interessi pubblici perseguiti e le motivazioni come ivi indicate, è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'assistenza funzionale al rilancio dello sviluppo economico, anche con riferimento ai temi della mobilità e del trasporto pubblico, per l'integrazione dei temi dell'efficienza energetica, dell'internazionalizzazione e dell'attrazione degli investimenti;

RILEVATO che la crisi economica in atto, incide sul sistema produttivo determinando numerosi fenomeni di crisi di impresa che richiedono la definizione di idonee strategie progettuali e la predisposizione di tavoli di concertazione ove siano chiamate a partecipare le forze produttive e sociali per il raggiungimento di intese volte ad individuare soluzioni praticabili di rilancio dell'economia territoriale e delle attività produttive;

RAVVISATA

- a. la perdurante importanza del perseguimento della massima integrazione tra strumenti finanziari, utilizzo efficiente delle fonti energetiche, attivazione di ulteriori strumenti di sviluppo industriale e produttivo, quali internazionalizzazione e attivazione di investimenti esteri;
- b. la necessità di attivare immediatamente mezzi e metodologie idonei a sviluppare gli obiettivi di cui al punto che precede al fine di scongiurare ulteriori ed irreparabili pregiudizi derivanti all'amministrazione regionale;
- c. la perdurante esigenza di supportare le proposte operative da sottoporre alla Giunta per quanto concerne i temi attinenti alle Attività produttive e allo Sviluppo economico al fine di attivare ulteriori strumenti di sviluppo industriale e produttivo nell'ambito del territorio regionale;

RITENUTO

- a. opportuno, in considerazione della persistenza delle esigenze sopra rappresentate, connesse maggiormente all'implementazione e al rafforzamento delle relative attività e funzioni dell'amministrazione regionale nelle materie delle attività produttive e dello sviluppo economico, stabilire la prosecuzione delle attività del Gruppo di Lavoro di cui alla DGRC n. 686 del 08/10/2010, limitatamente al supporto tecnico per la programmazione delle politiche di sviluppo economico, l'innovazione e l'internazionalizzazione, a sostegno della competitività delle imprese per l'utilizzo di strumenti agevolativi di natura negoziale, nonché di supporto tecnico nell'ambito della concorrenza e degli aiuti;
- b. che, peraltro, la costituzione del suddetto gruppo debba essere rimodulata, sia in considerazione del mutato assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, sia in considerazione della necessità di integrare le professionalità specialistiche allocate al suo interno al fine di coadiuvare le competenti funzioni, senza ulteriori oneri per l'amministrazione stessa;

VISTI

- l'art. 7 del vigente Statuto regionale, in tema di iniziativa economica e coesione economico-sociale;
- l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta Regionale;
- la DGRC n. 686 del 08/10/2010;
- il DPGRC n. 248 del 23.10.2012 con cui è stato modificato il punto 3 del DPGR n. 109 del 21.05.2010, concernente le materie riservate alla competenza del Presidente, includendo tra le stesse anche le Attività produttive e lo Sviluppo economico;
- il DPGRC n. 251 del 23/10/2012 con cui è stato affidato l'incarico di Consigliere del Presidente della Giunta regionale per i temi attinenti alle attività produttive e allo sviluppo economico;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. A decorrere dalla data di adozione del provvedimento di cui al successivo punto 6, è disposta per la durata di sei mesi, prorogabili eccezionalmente per ulteriori sei mesi, la continuazione delle attività di cui al Gruppo di Lavoro di cui alla DGRC n. 686 del 08/10/2010, limitatamente al supporto tecnico per la programmazione delle politiche di sviluppo economico, l'innovazione e l'internazionalizzazione, a sostegno della competitività delle imprese per l'utilizzo di strumenti agevolativi di natura negoziale, nonché di supporto tecnico nell'ambito della concorrenza e degli aiuti;
2. La composizione del Gruppo di lavoro, che dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale e si raccorda con il Gabinetto, è rimodulata come segue:
 - a. Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, o suo delegato;
 - b. un Dirigente della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive, ovvero, fino al conferimento degli incarichi dirigenziali nella predetta direzione, da un dirigente dell'AGC 12, con funzione di coordinamento operativo;
 - c. fino a quattro esperti, anche esterni all'amministrazione, nelle materie indicate al punto 1 per l'elaborazione di proposte strategiche nelle attività di competenza;
 - d. tre funzionari per la trattazione delle questioni suddette.
3. Il Gruppo di Lavoro è presieduto dal Consigliere del Presidente della Giunta regionale di cui al DPGRC n. 251 del 23/10/2012, che lo convoca e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori;
4. Il Gruppo di Lavoro è dotato di una Segreteria tecnica composta da tre dipendenti regionali indicati dal Direttore generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive, ovvero,

fino al conferimento degli incarichi dirigenziali nella predetta direzione, dal Coordinatore dell'AGC 12;

5. L'attività dei componenti del Gruppo è svolta a titolo gratuito. Ai componenti esterni può essere riconosciuto, previa autorizzazione del dirigente preposto, il rimborso di eventuali documentate spese effettuate in ragione dell'espletamento dell'incarico conferito;
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consigliere del Presidente della Giunta regionale di cui al DPGRC n. 251 del 23/10/2012, saranno individuati i componenti del Gruppo di lavoro di cui al punto 2, lett. b) c) e d).
7. Il presente provvedimento è trasmesso al Consigliere del Presidente di cui al DPGRC n. 251 del 23/10/2012, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, ai Coordinatori delle Aree e ai Dirigenti dei settori competenti, al Coordinatore dell'AGC 01 per l'esecuzione e per la notifica agli interessati, nonché al settore B.U.R.C. per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 805 del 21/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LA CESSIONE DELL'ACQUA ALL'INGROSSO E LA RACCOLTA - DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013 SECONDO IL METODO TARIFFARIO NORMALIZZATO (MTN) TRANSITORIO EMANATO DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Regione Campania ebbe trasferito negli anni '80 il sistema idrico regionale realizzato a partire dagli anni cinquanta dalla Cassa per il Mezzogiorno e, tutt'ora, ne detiene ancora la gestione diretta, nelle more del trasferimento definitivo agli Enti destinatari per legge;
- b) a tale rete idrica regionale, denominata Acquedotto Campano e costituita dall'Acquedotto Torano - Maretto - Biferno e dall'Acquedotto del Sarno, si è aggiunto dal 1990 anche l'Acquedotto della Campania Occidentale, completato dalla Regione dopo il trasferimento operato dalla ex Casmez ai sensi dell'art. 5 della Legge 64/86 e messo in gestione nel 1992 con l'affidamento al Concessionario EniAcqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- c) a seguito della cessazione della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della Legge 64/86, vennero trasferiti alla Regione Campania i 15 comprensori facenti capo ognuno ad un impianto a servizio dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio, dei quali risultavano completati e funzionanti:
 - i depuratori di Area Nolana e Napoli Ovest (Cuma) nel 1989 nella fase di gestione provvisoria biennale;
 - le aree ed i collettori degli impianti di depurazione di Napoli Est e di Foce Sarno nel 1990, ai sensi dell'art. 5 della Legge 64/86. Tali impianti vennero completati, rispettivamente, nel 1998 e nel 1999 dalla Regione Campania ed avviati all'esercizio funzionale;
 - gli impianti di depurazione in custodia sequestrataria e reti di collettori annessi di Acerra, Napoli Nord, Area Casertana, Foce Regi Lagni ed annessa stazione di sollevamento di Succivo il 29.12.1995;
- d) vennero, successivamente, trasferiti alla Regione Campania dopo il loro completamento e collaudo funzionale, dal Commissario Delegato al Superamento dell'Emergenza Socio – Economico – Ambientale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, gli impianti di depurazione di Nocera Superiore (in data 7.5.2007), di Angri (in data 12.11.2008) ed il Complesso Alto Sarno costituito dai depuratori di Mercato San Severino e Solofra, in data 1.4.2010;
- e) detti 12 impianti di depurazione sono di proprietà della Regione Campania che, nelle more del definitivo trasferimento agli Enti destinatari per legge, ne ha curato e ne cura la gestione anticipando i relativi oneri a valere sui canoni di depurazione versati dagli utenti dei comuni tributari e serviti da detti depuratori comprensoriali;
- f) pertanto, la Regione Campania è sia gestore grossista di acqua, fornendo un volume idrico complessivo agli enti distributori sul territorio di mediamente circa 540 MLmc all'anno, che il fornitore del servizio di depurazione di 12 depuratori comprensoriali che sottendono circa sei milioni di abitanti equivalenti.

CONSIDERATO che:

- a) Per quanto sopra, la Regione Campania ha provveduto e provvede a sostenere i costi di esercizio (costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico) sia per la gestione dei due acquedotti che di quella dei 12 impianti di depurazione comprensoriale;

- b) Trattandosi i impianti di proprietà della Regione, la stessa è titolata ad individuare la tariffa per la cessione dell'acqua all'ingrosso e per il servizio di depurazione e di collettamento dei reflui ai propri impianti;
- c) il previgente regime tariffario per il servizio idrico non integrato, quale quello di specie, prevedeva l'assoggettamento degli adeguamenti tariffari periodici a delibere CIPE, con limiti quantitativi inadeguati per assicurare la copertura dei costi del servizio (giusta la relazione del Settore che si allega), peraltro consistentemente incrementati negli ultimi anni soprattutto a causa dell'aumento dei costi energetici che ne costituiscono la più significativa componente;
- d) nonostante l'obbligo a carico del CIPE di emanazione annuale delle predette delibere, il CIPE stesso provvedeva, successivamente alla delibera n. 131 del 19.12.2002, soltanto in data 12.12.2008 ad emettere una nuova delibera, n. 117, a seguito, peraltro, della sentenza del TAR Lazio n. 9673 del 05.11.2008 che ribadiva la necessità di deliberazioni periodiche in ordine agli adeguamenti tariffari dei servizi idrici;
- e) Con tale delibera, tuttavia, il CIPE stabiliva dei limiti di incremento tariffario assolutamente incoerenti con il recupero degli effettivi incrementi dei costi intervenuti nel periodo di mancata emanazione delle deliberazioni periodiche;
- f) il D.L. n. 70 del 13.05.2011 (convertito con L. 12.07.2011 n. 106) all'art. 10, comma 28 ha disposto la cessazione delle predette competenze del CIPE, con effetto retroattivo dall'entrata in vigore del D.L. 25.09.2009;
- g) l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;
- h) a seguito di ciò, con deliberazione 1 marzo 2012, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi, di copertura integrale dei costi, indicati dalla normativa europea e nazionale;
- i) con nota del 13 aprile 2012 la medesima Autorità, prendendo atto della complessità delle determinazioni da assumere e del tempo necessario alla definizione di un testo regolamentare definitivo, ha segnalato la necessità di procedere ai dovuti aggiornamenti tariffari tenendo conto dei principi generali di settore e delle azioni in corso da parte dell'Autorità, azioni illustrate dal Documento preliminare pubblicato con la numerazione 204/2012/R/IDR del 01.03.2012;
- j) nell'ambito di tale Documento viene ricordato che, anche a seguito dell'abrogazione referendaria, permane il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- k) al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che, a seguito dell'eventuale Abrogazione, persiste la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga".
- l) infine, nel novembre 2012, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, ha emanato un documento di indirizzo inerente al Metodo Tariffario Normalizzato transitorio che prelude all'emissione di un sistema di determinazione tariffaria riferito alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque, rimandando a termini ancora successivi la regolamentazione riferita alla fornitura idrica all'ingrosso (ex CIPE), di cui all'attività svolta dalla Regione Campania;
- m) pertanto, non sono state emanate altre disposizioni che regolamentino gli incrementi tariffari dei servizi idrici diversi dal Servizio Idrico Integrato di ATO;

- n) l'incremento dei costi del servizio, come già detto maturato e ulteriormente prevedibile, rende improcrastinabile provvedere all'adeguamento delle tariffe regionali per la fornitura idropotabile all'ingrosso e per la fornitura del servizio di raccolta – depurazione all'ingrosso, in applicazione del pur sempre vigente obbligo di copertura tariffaria dei costi del servizio, la cui inottemperanza provoca grave pregiudizio al bilancio regionale e al pubblico erario;
- o) come per il passato, compete all'Amministrazione regionale provvedere in ordine alla quantificazione tariffaria, potendosi deliberare in tal senso, nelle more dell'adozione di eventuali nuove disposizioni regolamentali nazionali, riservandosi l'adeguamento ai contenuti di tali future disposizioni, senza per ciò pregiudicare con l'inerzia la copertura dei costi del servizio e la pubblica finanza;
- p) a tale scopo, e a titolo puramente transitorio, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive dell'Autorità (direttive attese per l'anno 2013 secondo quanto annunciato nel corso dell'incontro tra Autorità e Regioni tenutosi a Roma il 29.11.12), per la determinazione dei valori tariffari aggiornati può farsi riferimento al Metodo Tariffario Normalizzato provvisoriamente espresso in ordine alle gestioni del Ciclo Integrato delle Acque, così sottoponendo il risultato in valore delle Tariffe (per i servizi all'ingrosso di distribuzione acque potabili e di raccolta – depurazione) ai principi fondamentali fissati dall'Autorità;
- q) alla stregua di quanto previsto dalla stessa Autorità, la proposta di Tariffa può entrare in vigore dal 01.01.2013 a titolo provvisorio, salvo conguaglio da valutarsi in esito all'approvazione delle specifiche Tariffe definitive regionali da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- r) peraltro, allo scopo di minimizzare l'impatto sulla collettività cagionato dall'adeguamento tariffario di che trattasi, le determinazioni di cui alla relazione del Settore garantiscono il sostegno dei soli costi di gestione dei servizi acquedottistico e di raccolta – depurazione per l'anno 2013;
- s) la proposta di cui alla relazione del Settore di incremento tariffario è giustificata anche con previsioni di riduzione e contenimento di voci di spesa, sicché appare coerente nell'attuale contesto con le possibilità di efficientamento ed economicità gestionale;
- t) come risulta dalla relazione istruttoria dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ciclo Integrato delle Acque, in ordine ai livelli tariffari nazionali per l'erogazione del servizio di distribuzione di acque all'ingrosso, l'attuale tariffa regionale appare tra le più basse a livello nazionale, nonché inferiore a quelle applicate per la fornitura all'ingrosso da altri soggetti gestori pur osservanti delle previgenti deliberazioni del CIPE;
- u) la proposta di aggiornamento tariffario in esame tiene conto anche del principio di equità tariffaria e di non discriminazione, che si sono tradotte nella previsione di un unico livello tariffario per tutte le collettività utenti dei servizi di fornitura idropotabile all'ingrosso e di raccolta – depurazione all'ingrosso, indipendentemente dalle forme di gestione diretta o indiretta per conto della Regione;
- v) nell'aggiornamento tariffario per depurazione non è contemplato il costo relativo alle “spese di riscossione” delle tariffe medesime ex art. 156 Dlgs 152/06 trattandosi di costi sostenuti dai diversi soggetti gestori degli acquedotti comunali, non individuabili univocamente in quanto strettamente dipendenti dall'organizzazione interna degli stessi, dalle dimensioni territoriali, dal numero degli utenti finali, dalla percentuale di insolvenza degli utenti finali medesimi e quindi delle conseguenti procedure coattive da attivare, nonché delle spese di riscossione già contemplate dai medesimi soggetti a carico dei cittadini per la riscossione della tariffa idrica;

- w) tale costo costituisce, pertanto, l'unica aliquota della tariffa di depurazione non immediatamente individuata dalla Regione, ma individuabile e quantificabile unicamente da ciascun soggetto riscossore;
- x) ciascun Soggetto riscossore, stante il principio, proprio della tariffa, di integrale copertura dei costi a carico degli utenti finali, potrà far gravare sugli stessi tale eventuale aliquota aggiuntiva alla tariffa di depurazione fissata dalla Regione e la relativa documentazione giustificativa sarà trasmessa dalla Regione all'AEEG per le valutazioni di competenza.

PRESO ATTO

- a) della relazione dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ciclo Integrato delle Acque, dalla quale risulta l'analisi dell'onere gravante sul bilancio regionale sia per la gestione dei sistemi acquedottistici all'ingrosso che per la gestione dei sistemi di raccolta – depurazione all'ingrosso, nonché l'inadeguatezza delle attuali tariffe regionali per la fornitura idropotabile all'ingrosso e per la fornitura del servizio di raccolta – depurazione all'ingrosso a garantire l'integrale copertura dei costi dei servizi in questione;
- b) della delibera G.R. n. 1488 del 25.09.2009 di aggiornamento: *i.* della tariffa acquedottistica regionale all'ingrosso, attualmente pari ad € 0,182106/mc oltre IVA al 10%; *ii.* della tariffa regionale per il servizio di raccolta reflui/depurazione all'ingrosso, attualmente pari ad € 0,293678/mc oltre IVA al 10%.

RITENUTO

- a) di poter approvare la proposta di aggiornamento della Tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione di acque potabili e della Tariffa per il servizio all'ingrosso di raccolta e depurazione, di cui alla relazione del Settore C.I.A., allegata e parte integrante della presente delibera;
- b) di dover determinare la Tariffa del servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi acquedottistici regionali, in € 0,2373 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali nazionali in materia;
- c) di dover determinare la Tariffa del servizio regionale di raccolta e depurazione all'ingrosso, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi depurativi regionali in € 0,3573 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali statali in materia.
- d) di poter stabilire che l'applicazione delle Tariffe avverrà con decorrenza dal 01.01.2013 a titolo meramente transitorio, nelle more dell'approvazione delle Tariffe definitive regionali da parte dell'Autorità competente e salvo conguaglio da applicarsi con riferimento all'entità del servizio prestato alla medesima data;
- e) che la tariffa di raccolta e depurazione sopra indicata riguarda unicamente gli impianti di depurazione e della rete di collettamento comprensoriali di proprietà della Regione Campania coprendone i relativi costi di gestione;
- f) che la tariffa non riguarda, pertanto, i sistemi fognari locali e comunali, i cui relativi costi saranno eventualmente coperti da analoga tariffa comunale;
- g) di poter stabilire che le tariffe di cui sopra vanno integralmente riversate alla Regione Campania e sono al netto di IVA e di spese di riscossione che cedono a carico degli utenti;

VISTO

- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011;
- Il Documento preliminare pubblicato con la numerazioni 204/2012/R/IDR del 01.03.2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Il Metodo Tariffario Normalizzato provvisorio emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con documento DOC 290/2012/R/idr;
- La relazione del Settore C.I.A, allegata e parte integrante della presente delibera;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare la proposta di aggiornamento della Tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione di acque potabili e della Tariffa per il servizio di raccolta e depurazione, di cui alla relazione del Settore C.I.A, allegata a formare parte integrante della presente delibera;
2. di determinare la Tariffa del servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi acquedottistici regionali in € 0,2373 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali nazionali in materia;
3. di determinare la Tariffa del servizio regionale di raccolta e depurazione, dovuta da tutti gli utenti dei sistemi depurativi regionali in € 0,3573 €/mc a valere dal 01.01.2013, riservando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale ogni eventuale successiva variazione tariffaria, eventualmente anche in sede di adozione delle future previste disposizioni regolamentali statali in materia;
4. Di demandare ai soggetti gestori degli acquedotti comunali la determinazione delle spese di riscossione ex art. 156 del Dlgs 152/06 da far gravare sui propri utenti finali quale aliquota aggiuntiva alla tariffa di raccolta e depurazione determinata con il presente atto, trasmettendo idonea documentazione giustificativa alla Regione per il successivo inoltro all'AEEG al fine di consentirle le valutazioni di competenza, propedeutiche alla stipula della convenzione tra gestori come previsto per legge
5. di stabilire che l'applicazione delle Tariffe avverrà con decorrenza dal 01.01.13 a titolo meramente transitorio, nelle more dell'approvazione delle Tariffe definitive regionali da parte dell'Autorità competente e salvo conguaglio da applicarsi con riferimento all'entità del servizio prestato alla medesima data;
6. di stabilire che la tariffa di raccolta e depurazione sopra indicata riguarda unicamente gli impianti di depurazione e della rete di collettamento comprensoriali di proprietà della Regione Campania coprendone i relativi costi di gestione;
7. di stabilire che la tariffa non riguarda, pertanto, i sistemi fognari locali e comunali, i cui relativi costi saranno eventualmente coperti da analoga tariffa comunale;
8. di poter stabilire che le tariffe di cui sopra vanno integralmente riversate alla Regione Campania e sono al netto di IVA e di spese di riscossione che cedono a carico degli utenti;
9. di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, alle AA.GG.CC. Bilancio, Ragioneria e Tributi ed Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque nonché al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la relativa pubblicazione.

RELAZIONE CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LA CESSIONE DELL'ACQUA ALL'INGROSSO E LA RACCOLTA – DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013 SECONDO IL METODO TARIFFARIO NORMALIZZATO (MTN) TRANSITORIO EMANATO DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ELABORATO RELAZIONALE SULLA TARIFFA PER RACCOLTA E DEPURAZIONE

1. PREMESSA.

Il progetto speciale n°3 (PS3) per il disinquinamento del Golfo di Napoli (Cassa per il Mezzogiorno) individuava 18 comprensori di depurazione di reflui muniti di impianto di trattamento centralizzato di rete di collettori annessi.

Per dieci di questi comprensori il PS3 prevedeva la realizzazione di un unico depuratore comprensoriale.

Con deliberazione n°5428/95 l'Amministrazione Regionale si impegnavano ad assumere in consegna, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, che li aveva realizzati, gli impianti di depurazione di seguito elencati con oneri a carico della Regione Campania a far data dal primo gennaio 1996.

Comprensori n°1 e 4 impianto di depurazione Napoli Ovest (Cuma) e Napoli Est;

- Compensorio n°5 Impianto di depurazione Foce sarno;
- Compensorio n°11 impianto di depurazione Area Nolana;
- Compensorio n°12 impianto di depurazione Acerra;
- Compensorio n°13 impianto di depurazione Napoli Nord;
- Compensorio n°14 impianto di depurazione Caserta;
- Compensorio n°15 impianto di depurazione Foce RegiLlagni;

Restavano da realizzare gli ulteriori due depuratori della programmazione PS3:

- comprensorio n.6 Medio Sarno;
- comprensorio n.7 Alto Sarno

Nel dicembre 1995 la regione ha preso in consegna gli impianti dalle imprese costruttrici della Casmez e, contestualmente li ha affidati in gestione provvisoria, alla SOGESID

S.p.A. unitamente all'attività di riscossione e incasso, per conto della Regione, delle somme che a titolo di canone di depurazione e quota parte dei canoni fognari - all'epoca entrambi di natura tributaria - dovevano essere versate dalle utenze del servizio pubblico di depurazione. Tale riscossione avrebbe consentito la copertura dei costi di detto servizio e, con la messa a regime di tale attività, l'eliminazione dell'onere economico ricadente sul bilancio regionale.

Per propri valutazioni di opportunità, nel 1998 (note del 12 maggio e 5 agosto) la SOGESID esercitò la facoltà di disdetta della convenzione stipulata con la Regione.

2. INQUADRAMENTO

La Regione Campania, quale Ente di programmazione ed assetto del territorio, non è soggetto titolato alla gestione diretta delle indicate opere di depurazione e collettamento; detta gestione è di competenza degli ATO previsti dalla L. n°36/94 e dalla L.R. n°14/97 in attuazione del Servizio Idrico Integrato.

Nelle more del concreto avvio delle attività da parte degli ATO competenti, la Regione Campania si è fatta carico dell'onere di gestire le suddette opere onde evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione. Pertanto l'esercizio operativo venne affidato alle imprese costruttrici degli impianti.

Per quanto attiene al recupero ed alla messa a regime della riscossione dei canoni di depurazione, si ricorda che - ai sensi della legge Galli - la disciplina dei canoni di depurazione e fognatura, di cui all'art. 16 della L. 319/76, confermava all'epoca la natura tributaria dei predetti canoni e, pertanto, la legittimazione alla riscossione presso l'utenza finale, restava affidata esclusivamente ai Comuni o ai loro Consorzi e, comunque, ai soggetti nominati dalla stessa Legge. Gli Enti deputati alla riscossione avevano ed hanno l'obbligo di riversare le somme riscosse al soggetto gestore del servizio di depurazione.

Dal 1 gennaio 1999 i canoni di depurazione e fognatura - ai sensi della Legge finanziaria del 1998 - hanno assunto natura di corrispettivo a fronte di un servizio erogato. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Galli la riscossione di detti canoni viene affidata ai soggetti che provvedono a riscuotere i corrispettivi per le forniture d'acqua con le stesse modalità previste dalla legge 319/76.

La Regione Campania dal 1 febbraio 1993, ai sensi della convenzione n°4951, si avvale del proprio concessionario Acqua Campania (già EniAcqua Campania) sia per la gestione

dell'acquedotto della Campania Occidentale sia per la misurazione delle portate, per la fatturazione e per la riscossione dei corrispettivi per l'acqua fornita dall'intero sistema degli acquedotti regionali ed ex Casmez.

Con delibere regionali n°6887 e n°9857 del 1998, la Regione Campania ha affidato alla concessionaria Acqua Campania, l'accertamento e la riscossione di quanto spettante alla Regione a fronte del servizio di depurazione (e connesso servizio di collettamento) delle acque reflue affluenti agli impianti di depurazione dei comprensori di Area Nolana, Area Casertana, Foce Regi Lagni, Napoli Nord e Napoli Ovest (Cuma), Napoli Est e Foce Sarno.

In tale quadro riassuntivo e prima di procedere a riepilogare i successivi passaggi è utile ricordare gli ulteriori elementi che hanno caratterizzato la storia della depurazione nel territorio campano.

2.1 il Commissario Straordinario - Presidente della Giunta Regionale

In data 18 marzo 1996, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°2425, veniva nominato il Commissario di Governo Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e per l'approntamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania individuandolo nella figura del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Lo stato di emergenza veniva prorogato sino al 31 dicembre 2003 con DPCM del 20 dicembre 2002.

Il Commissario di Governo Delegato, con ordinanza n°28 del 20 gennaio 2001, approvava lo Strumento di programmazione per l'adeguamento del sistema dei collettori e degli impianti di:

Comprensori n°1 e 4 impianto di depurazione Napoli Ovest (Cuma) e Napoli Est

Compensorio n°12 impianto di depurazione Acerra

Compensorio n°13 impianto di depurazione Napoli Nord

Compensorio n°14 impianto di depurazione Caserta

Compensorio n°15 impianto di depurazione Foce regi lagni

Nel contempo con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 veniva nominato il Commissario Straordinario per l'emergenza del Sarno con compiti di adeguamento e realizzazione delle reti dei collettori e dei depuratori di seguito elencati:

comprensorio n. 6 Medio Sarno

comprensorio n. 7 Alto Sarno

comprensorio n. 5 Foce Sarno

In riferimento agli obbiettivi del Commissario Straordinario – Presidente della Giunta regionale - fu individuato, quale Strumento procedurale (gara), quello della Finanza di Progetto e si pervenne all'individuazione del Concessionario per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e la gestione degli impianti, nelle more del trasferimento agli A.T.O., così come previsto dalla Legge 36/94 e dalla L.R. 14/97.

In data 30.12.2004 la regione stipulava il contratto di Concessione tra il Commissario di Governo Delegato e l'A.T.I. aggiudicataria costituitasi nella società di progetto Hydrogest.

Oggetto della concessione era l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli Commissario di Governo Delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione precitati.

Rimaneva ancora affidata al concessionario Acqua Campania l'accertamento e la riscossione dei canoni di depurazione e fognatura in attesa che il concessionario Hydrogest assumesse gli atti necessari per attuare la riscossione.

Con nota n°181 del 29.07.2010, il concessionario Hidrogest comunicava la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Convenzione aprendo un contenzioso che ha portato alla risoluzione del rapporto concessorio.

L'attuale quadro di riferimento registra in capo alla Regione Campania la riscossione dei canoni di depurazione e fognatura (dal primo gennaio 2012).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 è stato nominato un nuovo Commissario delegato nella gestione degli impianti oggetto della concessione Hydrogest.

2.2 il Commissario Straordinario per l'emergenza del fiume Sarno

Come detto con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 veniva nominato il Commissario Straordinario per l'emergenza del Sarno con compiti di adeguamento e realizzazione delle reti dei collettori e dei depuratori dei comprensori di seguito elencati:

comprensorio n. 6 Medio Sarno

comprensorio n. 7 Alto Sarno

comprensorio n. 5 Foce Sarno

Nell'ambito dei propri poteri il Commissario concertava con gli Enti locali e la Regione Campania la suddivisione del comprensorio n. 6 Medio Sarno in due sub comprensori facenti capo agli impianti di depurazione di Nocera e di Angri.

L'impianto di depurazione di Nocera, il 07.05.2007, nelle more della ultimazione del periodo di esercizio funzionale, è stato trasferito alla Regione Campania nell'ambito delle procedure straordinarie connesse alla c.d. Emergenza Rifiuti in Campania; sarà consegnato definitivamente al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO 3 "Sarnese-Vesuviano" competente per territorio.

Per evitare soluzioni di continuità e garantire la corretta gestione sperimentale dell'impianto di depurazione, la Regione ha affidato (nelle more del trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO3) la gestione dell'impianto all'ATI Dondi - IMPEC – IBI - COGEI titolare della costruzione e dell'esercizio funzionale fino alla data del 19.05.2007.

Gli oneri per l'esercizio ordinario ricadono sulla Regione Campania, proprietaria delle opere realizzate dal Commissario Emergenza Sarno in nome e per conto della stessa.

La spesa derivante è correlata ai canoni di depurazione dei comuni (utenti) le cui fognature sono allacciate al depuratore. Tali canoni vengono riscossi dalla GORI S.p.A. o dai Comuni e trasferiti alla Regione.

L'impianto di Depurazione di Angri (S.Marzano sul Sarno, S.Egidio del Montalbino), il 15.11.2008, è stato trasferito alla Regione Campania che, per evitare soluzioni di continuità, ha affidato (nelle more del trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO3) la gestione dell'impianto all'ATI Passavant Impianti S.p.A. titolare della costruzione e dell'esercizio funzionale

Gli oneri per l'esercizio funzionale dell'impianto, fino al trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A., cedono a carico dell'Amministrazione Regionale, nella qualità di proprietaria delle opere realizzate dal Commissariato Emergenza Sarno.

La spesa derivante è correlata ai canoni di depurazione dei comuni (utenti) le cui fognature sono allacciate al depuratore. Tali canoni vengono riscossi dalla GORI S.p.A. o dai Comuni e trasferiti alla Regione.

Il Complesso depurativo Alto Sarno è costituito dai depuratori di Solofra e di Mercato

San Severino.

In data 1.4.2010 il Complesso depurativo è stato trasferito dal Commissario Straordinario alla Regione e, per Essa, all'aggiudicatario COGEI s.r.l..

A decorrere dal 1.4.2010 e fino al trasferimento ai due ATO competenti la spesa derivante dalla gestione ordinaria e la riscossione dei canoni depurativi rimangono in capo all'Amministrazione Regionale per il tramite del gestore incaricato COGEI s.r.l..

La suddetta spesa è correlata ai canoni di depurazione dei Comuni (utenti) le cui fognature sono connesse al sistema depurativo, delle industrie conciarie e conserviere che convogliano i propri reflui ai due depuratori.

Parte di tali canoni (industrie conciarie) vengono tariffati, fatturati ed incassati direttamente dal gestore COGEI s.r.l. per essi il gestore invia apposita rendicontazione di entrata e spesa di gestione.

La rimanente parte, invece, è riscossa dal gestore COGEI s.r.l. presso gli Enti riscossori della tariffa di depurazione (Comuni, Enti acquedottistici, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato ecc.).

3. ELEMENTI FUNZIONALI

L'insieme degli impianti di depurazione analizzati tratta un complesso di circa 380 milioni di metri cubi di liquame all'anno.

Per il trattamento sono necessari circa 132 milioni di Kwh all'anno, per un costo energetico di oltre 22 milioni di € per l'anno 2011.

Il solo sistema di raccolta infra-comunale conta circa 500 km di collettori di medio e grande diametro con n.15 stazioni di sollevamento e grigliatura preliminare.

La potenzialità complessiva di trattamento raggiunge i circa 6,5 milioni di Abitanti Equivalenti (civili e produttivi).

Il comparto impegna un totale di circa 750 addetti per un costo del personale di oltre 38 milioni di €/anno.

L'altra più significativa voce di costo è rappresentata dal consumo di materie prime e reattivi, per circa 12 milioni di €/anno.

Ai fini tariffari si può assumere che il costo gestionale annuo del sistema è dell'ordine di 140 milioni di €/anno.

4. MODELLO TARIFFARIO 2013

Parallelamente è utile confermare che la Regione ha puntualmente e ritualmente ottemperato al primo adempimento nei confronti dell'Autorità che prevedeva l'inoltro dei dati caratteristici di gestione entro il termine perentorio del 15 novembre c.a., adempimento che ha posto la regione nelle condizioni ottimali di interlocuzione con l'Autorità ai fini delle successive determinazioni.

Dal punto di vista del metodo di calcolo sono invece necessarie le precisazioni che seguono.

Nel novembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici ha emanato un documento di indirizzo inerente al Metodo Tariffario Normalizzato transitorio che prelude all'emissione di un sistema di determinazione tariffaria riferito alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque, rimandando a termini ancora successivi la regolamentazione riferita alla fornitura idrica all'ingrosso (ex CIPE), di cui all'attività svolta dalla Regione.

Dunque, non sono state emanate altre disposizioni che regolamentino gli incrementi tariffari dei servizi idrici diversi dal Servizio Idrico Integrato di ATO.

Tuttavia l'incremento dei costi del servizio, come già detto maturato e ulteriormente prevedibile, rende improcrastinabile provvedere all'adeguamento delle tariffe regionali, in applicazione del pur sempre vigente obbligo di copertura tariffaria dei costi del servizio, la cui inottemperanza provoca grave pregiudizio al bilancio regionale e al pubblico erario.

Ora, come per il passato, compete all'Amministrazione regionale provvedere in ordine alla quantificazione tariffaria, potendosi deliberare in tal senso, nelle more dell'adozione di eventuali nuove disposizioni regolamentali nazionali, prevedendo riserva di adeguamento ai contenuti di tali future disposizioni, senza per ciò pregiudicare con l'inerzia la copertura dei costi del servizio e la pubblica finanza.

A tale scopo e a titolo puramente transitorio, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive dell'Autorità (direttive attese per l'anno venturo secondo quanto annunciato nel corso dell'incontro tra Autorità e Regioni tenuto a Roma il 29.11.12), per la determinazione del valore tariffario aggiornato può farsi riferimento al Metodo Tariffario Transitorio (MTN) provvisoriamente espresso in ordine alle gestioni del Ciclo Integrato delle Acqua, così sottoponendo il risultato in valore della Tariffa per il servizio

all'ingrosso di distribuzione acque potabili, ai principi fondamentali fissati dall'Autorità; Alla stregua di quanto previsto dalla stessa Autorità, la proposta di Tariffa può entrare in vigore dal 01.01.2013 a titolo provvisorio, salvo congruaggio da valutarsi in esito all'approvazione della specifica Tariffa definitiva regionale da parte dell'Autorità.

Peraltro, allo scopo di minimizzare l'impatto sulla collettività cagionato dall'adeguamento tariffario di che trattasi, le determinazioni di cui alla relazione del Settore garantiscono il sostegno dei soli costi di gestione del servizio acquedottistico per l'anno 2013.

Inoltre, la proposta di cui alla vista relazione del Settore di incremento tariffario è sviluppata anche con previsioni di riduzione e contenimento di voci di spesa, sicché appare coerente nell'attuale contesto con le possibilità di efficientamento ed economicità gestionale.

Il Metodo Tariffario Transitorio (MTN) per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06, nuovo e da applicarsi nel periodo transitorio, ai sensi di quanto disposto dall'AEEG è finalizzato alla determinazione del coefficiente α_i (1) il quale si definisce ai sensi del DOC 290/2012/R/idr "un coefficiente moltiplicativo delle tariffe applicate attualmente, tale da garantire che sulla base delle variabili di scala riscontrate nel 2011, venga garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del medesimo gestore". L'approccio seguito dal suddetto MTN riporta in primo piano ed in maniera applicativa la questione della copertura integrale dei costi operativi (2) e dei costi complessivi della risorsa in coerenza del più volte richiamato principio del Full Cost Recovery.(3)

Il principio del Full Cost Recovery (4), infatti, afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico evitando di far ricadere in tariffa costi non strettamente connessi alla produzione e alla erogazione di un servizio essenziale come quello idrico.

Ciascun soggetto operante a vario titolo nel settore, pertanto, impiegherà tale coefficiente per sottoporre, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la richiesta di aggiornamento tariffario per il biennio 2013 e 2014.

Il modello, così come strutturato, consente di osservare il valore del coefficiente α_i nella determinazione dell'incremento da proporre per il futuro aggiornamento della tariffa.

5. CONCLUSIONI

Considerata la evidente stabilità del valore globale del volume erogato, si può assumere che il valore volumetrico per il 2012 di mc 380.000.000 risulti assolutamente stabile per il futuro.

Parallelamente, i dati di costo utilizzati per l'applicazione del Metodo sono nelle tabelle che seguono.

Tabella 1: Riepilogo dati 2011 Regione Campania – ModCoGross

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.029.223,42	0,00	11.029.223,42
	<i>B7) Per servizi</i>			
	<i>energia elettrica da altre imprese del gruppo</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>energia elettrica da altre imprese</i>	19.275.427,15	0,00	19.275.427,15
	<i>altri servizi da altre imprese del gruppo</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>altri servizi da altre imprese</i>	45.099.767,70	0,00	45.099.767,70
	B8) Per godimento beni di terzi	4.739.600,00	0,00	4.739.600,00
	<i>di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui altre spese verso altre imprese del gruppo</i>	0,00	0,00	0,00
	B9) Per il personale	40.761.710,61	0,00	40.761.710,61
	<i>di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)</i>	1.789.683,68	0,00	1.789.683,68
	B11) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
	B12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
	B13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	B14) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
totale		120.905.728,88	0,00	120.905.728,88

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Tabella 2: Elementi per la determinazione del coefficiente $\square_i$

VRG_i^{2012}	162.515.371,20
ammortamenti 2012	60.000.000,00
costi operativi riconosciuti in tariffa	101.630.301,73
$\square_i^{2012}$	1,2032
tariffa applicata	0,2970
variabili di scala 2011	380.000.000
Tariffa risultante €/mc	0,3573

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Se ne deduce che la Tariffa aggiornata del servizio di raccolta - depurazione all'ingrosso deve assumere il valore di 0.3573 €/mc.

Note

(1) In particolare gli atti emanati dall'AEEG cui si fa riferimento sono: i documenti di consultazione n. 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012 e n. 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012; le delibere n. 347/2012/R/idr del 02 agosto 2012 e n. 412/2012/R/idr dell'11 ottobre 2012; la determina n. 1/2012 – TQI del 07 agosto 2012.

(2) Sono ammessi al riconoscimento tariffario i seguenti costi della produzione classificati nelle voci del conto economico del bilancio, previste dall'articolo 2425 del Codice Civile e afferenti ai servizi idrici: B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B7) per servizi; B8) per godimento di beni di terzi; B9) per il personale; B11) variazione delle rimanenze; B12) accantonamenti per rischi; B13) altri accantonamenti; B14) oneri diversi di gestione. Per tutti i dettagli di calcolo, *cfr.* da punto 3.61 a 3.65 del DCO 290/2012/R/idr AEEG.

(3) Il principio del Full Cost Recovery afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo, compresi quelli ambientali. Esso trova spazio nella legislazione italiana a partire dalla legge Galli (36/94) e succ. modifiche ed integrazioni, in cui si afferma che la tariffa deve essere "determinata [...], in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 13), nonché nella legislazione europea (Cfr. Water Framework Directive, Direttiva 2000/60 CE)

(4) La *Water Framework Directive* fissa per la determinazione dei prezzi delle risorse ambientali un nuovo principio, il *Full Cost Recovery*: " gli stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi i costi ambientali e relativi alle risorse". Cfr. [WFD, Direttiva 2000/60 CE].

ELABORATO RELAZIONALE SULLA TARIFFA PER L'ACQUA ALL'INGROSSO

Sommario

1. Premessa.....	11
2. Dati storici	12
2.1 Consuntivo dell'anno 2009	13
2.2 Consuntivo dell'anno 2010	14
2.3 Consuntivo dell'anno 2011	15
3. Analisi dei costi e proposta di tariffa (anno 2013)	16
4. Conclusioni.....	20

1. Premessa

La presente analisi si rende necessaria al fine di riequilibrare il rapporto tra i costi sostenuti per la gestione degli Acquedotti Regionali e i volumi fatturati alle utenze servite.

A tal scopo viene di seguito riportata un'analisi dei costi derivanti dalla gestione svolta negli ultimi anni, evidenziando il costo unitario che ne deriverebbe per consentire il solo equilibrio economico del servizio (mero recupero dei costi).

Segue poi una disamina dei costi di gestione che, sviluppati sulla scorta di alcune ponderate ipotesi operative, conducono alla stima del costo unitario da applicare con decorrenza dall'anno 2013 salve le successive determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici.

Nel seguito della presente relazione il servizio analizzato viene definito "fornitura di acqua all'ingrosso" mutuando una dicitura utilizzata correntemente nelle trattazioni in materia.

2. Dati storici

In attuazione dei dispositivi previsti dalla delibera CIPE n° 117/08 del 18/12/2008 la tariffa Regionale per il servizio di fornitura dell'acqua all'ingrosso è pari a 0.1821060 €/mc stabilito con DGR n°1488 del 25/09/2009.

L'incremento adottato non è stato sufficiente a raggiungere lo scopo prefissato di riequilibrio tra costi e ricavi tariffari, a causa di una imputazione previsionale dei reali costi sostenuti per il servizio che non ha trovato riscontro fino a tutto il 2010.

Di fatto gli Acquedotti regionali sono una struttura idraulica in gran parte datata, perché realizzata negli anni cinquanta dalla Cassa per il Mezzogiorno, che richiede continui interventi di riparazione straordinaria ma, nonostante le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche obsolescenti, è gravato da consumi energetici in linea non eccedenti le sole effettive necessità operative. Una strutturale carenza di idonei volumi di accumulo in serbatoio condiziona la gestione delle fasce orarie di consumo elettrico.

Il conto economico sviluppato nel seguito considera anche la percentuale di perdite di rete (invero alquanto contenuta) con i conseguenti attingimenti e pompaggi necessari a soddisfare il fabbisogno idrico delle utenze.

Nel seguito della presente relazione istruttoria, si procede a una analisi storica tabellare dei dati economici con la precisazione che la stessa è condotta per i soli acquedotti gestiti dalla regione invia diretta giacchè – come si vedrà nel seguito – solo con l'entrata in vigore delle competenze dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, è divenuto necessario operare attraverso sistemi unitari di somministrazione del servizio di fornitura idropotabile all'ingrosso.

2.1 Consuntivo dell'anno 2009

A fronte dei costi sostenuti per la gestione, pari a € **91.265.228**, il volume erogato alle utenza di **365.595.136** mc, determina un costo unitario di **0,2496** €/mc valutabile come di seguito:

RIEPILOGO COSTI GESTIONE ANNO 2009

		dati base
ENERGIA ELETTRICA		
	GALA €	27.400.000
	ENEL €	1.570.000
		28.970.000
UTENZE TELEFONICHE		
	TELECOM €	140.000
	TIM €	21.000
		161.000
CARBURANTE AUTO	€	n.d.
NOLEGGIO AUTO	€	n.d.
GAS (case cantoniere)	€	n.d.
CONDUZIONE IMPIANTI	€	12.000.000
ANALISI	€	2.000.000
REAGENTI	€	2.633.526
MANUTENZIONI	€	19.000.000
CANONE SURROGA	€	569.366
ACQUISTO RISORSA	AUSINO €	380.000
	MOLISE €	2.567.293
	Sannio Alif.	
	ARIN €	7.534.961
	ACO €	15.449.082
		25.931.336
	Sommano €	91.265.228
	Vol. erogato mc	365.595.136
COSTO UNITARIO	€/mc	0,2496

2.2 Consuntivo dell'anno 2010

A fronte dei costi sostenuti per la gestione pari a € **121.124.091** il volume erogato alle utenze di **368.255.943** mc, determina un costo unitario di **0,3289** €/mc valutabile come di seguito:

RIEPILOGO COSTI GESTIONE ANNO 2010

		dati base
ENERGIA ELETTRICA		
	GALA €	26.359.146
	ENEL €	1.631.627
		27.990.773
UTENZE TELEFONICHE		
	TELECOM €	98.035
	TIM €	19.066
		117.101
CARBURANTE AUTO	€	120.000
NOLEGGIO AUTO	€	10.000
GAS (case cantoniere)	€	1.985
CONDUZIONE IMPIANTI	€	16.956.424
ANALISI	€	1.938.633
REAGENTI	€	2.600.196
MANUTENZIONI	€	35.000.000
CANONE SURROGA	€	569.366
ACQUISTO RISORSA	AUSINO €	183.569
	MOLISE €	2.765.550
	Sannio Alif. €	575.451
	ARIN €	7.380.043
	ACO €	24.915.000
		35.819.613
	Sommano €	121.124.091
	Vol. erogato mc	368.255.943
COSTO UNITARIO	€/mc	0,3289

2.3 Consuntivo dell'anno 2011

A fronte dei costi sostenuti per la gestione pari a € 98.713.246,34 il volume erogato alle utenze di 368.255.943 mc determina un costo unitario di 0,2746 €/mc valutato come di seguito:

Tabella 1: Riepilogo dati 2011 Regione Campania

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	Totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.682.734,26	0,00	1.682.734,26
	energia elettrica da altre imprese del gruppo			0,00
	B7) Per servizi energia elettrica da altre imprese	28.885.252,19		28.885.252,19
	altri servizi da altre imprese del gruppo			0,00
	altri servizi da altre imprese	64.628.181,31		64.628.181,31
	B8) Per godimento beni di terzi di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo	10.406,40		10.406,40
	di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0,00
				0,00
	B9) Per il personale di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	3.506.672,18		3.506.672,18
				0,00
	B11) Variazione delle rimanenze			0,00
	B12) Accantonamenti per rischi			0,00
	B13) Altri accantonamenti			0,00
	B14) Oneri diversi di gestione			0,00
Totale €				98.713.246,34

Fonte dati: Elaborazioni su dati regionali

E' interessante notare che l'ottimizzazione dei costi manutentivi ha consentito, nonostante l'abnorme crescita nazionale del costo dell'energia, una riduzione del costo unitario del servizio passando dall'anno 2010 al 2011.

Risulta tutta evidente che, pur tenendo conto della variabilità dei costi sostenuti negli ultimi tre anni, in nessuno dei casi la tariffa vigente di 0,1821060 €/mc è sufficiente alla copertura dei costi effettivi.

Si aggiunga a questa osservazione, l'enorme sofferenza finanziaria indotta a carico dell'Amministrazione regionale per il mancato pagamento del corrispettivo del servizio da parte di un gruppo di Utenti pubblici il cui consumo di risorsa equivale, pressoché, l'intero volume prodotto dagli Acquedotti ex Casmez.

Cosicché, per far fronte ai costi correntemente necessari a garantire il servizio di distribuzione della risorsa all'ingrosso, la Regione è costretta a prelevare da altre fonti finanziarie importi globali che raggiungono quasi (per effetto dell'accumulo del credito pluriennale) il mezzo miliardo di euro.

3. Analisi dei costi e proposta di tariffa (anno 2013)

Si analizzano di seguito le principali voci di costo che partecipano alla formazione del costo annuale del servizio di fornitura di acque ad uso potabile all'ingrosso.

Dall'analisi critica dei valori si giunge alla stima adeguata da considerare ai fini della determinazione del costo unitario ottimale per l'anno 2013.

E' necessario precisare, altresì, che in applicazione dei principi espressi dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il calcolo dei costi da tenere in conto per la determinazione della Tariffa vanno riferiti al Sistema Acquedottistico Regionale nella sua interezza.

Infatti, come è noto, il sistema acquedottistico regionale è composta da due

acquedotti principali: l'Acquedotto ex Casmez (di cui alle analisi precedenti) gestito dalla Regione in via diretta; l'Acquedotto della Campania Occidentale, gestito dal Concessionario AcquaCampania S.p.A.

Essendo stabilito per Convenzione di concessione che il valore tariffario sia sempre il medesimo per ambedue gli acquedotti, diventa agevole effettuare un ricongiungimento dei costi e dei Volumi erogati, così da valutare l'incidenza unitaria.

L'analisi che segue, pertanto, è riferita a dati disomogenei con quelli sin qui esposti, seppur coevi, poiché trattasi di valori globali riferiti al sistema acquedottistico regionale complessivo.

Parallelamente è utile confermare che la Regione ha puntualmente e ritualmente ottemperato al primo adempimento nei confronti dell'Autorità che prevedeva l'inoltro dei dati caratteristici di gestione entro il termine perentorio del 15 novembre c.a., adempimento che ha posto la Regione nelle condizioni ottimali di interlocuzione con l'Autorità ai fini delle successive determinazioni.

Dal punto di vista del metodo di calcolo sono invece necessarie le precisazioni che seguono.

Nel novembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici ha emanato un documento di indirizzo inerente al Metodo Tariffario Normalizzato transitorio che prelude all'emissione di un sistema di determinazione tariffaria riferito alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque, rimandando a termini ancora successivi la regolamentazione riferita alla fornitura idrica all'ingrosso (ex CIPE), di cui all'attività svolta dalla Regione.

Dunque, non sono state emanate altre disposizioni che regolamentino gli incrementi tariffari dei servizi idrici diversi dal Servizio Idrico Integrato di ATO.

Tuttavia l'incremento dei costi del servizio, come già detto maturato e ulteriormente prevedibile, rende improcrastinabile provvedere all'adeguamento delle tariffe regionali, in applicazione del pur sempre vigente obbligo di copertura tariffaria dei costi del servizio, la cui inottemperanza provoca grave pregiudizio al bilancio regionale e al pubblico erario.

Ora, come per il passato, compete all'Amministrazione regionale provvedere in ordine alla quantificazione tariffaria, potendosi deliberare in tal senso, nelle more dell'adozione di eventuali nuove disposizioni regolamentali nazionali, prevedendo riserva di adeguamento ai contenuti di tali future disposizioni, senza per ciò pregiudicare con l'inerzia la copertura dei costi del servizio e la pubblica finanza;

A tale scopo e a titolo puramente transitorio, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive dell'Autorità (direttive attese per l'anno venturo secondo quanto annunciato nel corso dell'incontro tra Autorità e Regioni tenuto a Roma il 29.11.12), per la determinazione del valore tariffario aggiornato può farsi riferimento al Metodo Tariffario Transitorio (MTN) provvisoriamente espresso in ordine alle gestioni del Ciclo Integrato delle Acqua, così sottoponendo il risultato in valore della Tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione acque potabili, ai principi fondamentali fissati dall'Autorità.

Alla stregua di quanto previsto dalla stessa Autorità, la proposta di Tariffa può entrare in vigore dal 01.01.2013 a titolo provvisorio, salvo conguaglio da valutarsi in esito all'approvazione della specifica Tariffa definitiva regionale da parte dell'Autorità.

Pertanto, allo scopo di minimizzare l'impatto sulla collettività cagionato dall'adeguamento tariffario di che trattasi, le determinazioni di cui alla relazione del Settore garantiscono il sostegno dei soli costi di gestione del

servizio acquedottistico per l'anno 2013.

Inoltre, la proposta di cui alla vista relazione del Settore di incremento tariffario è sviluppata anche con previsioni di riduzione e contenimento di voci di spesa, sicché appare coerente nell'attuale contesto con le possibilità di efficientamento ed economicità gestionale.

Il Metodo Tariffario Transitorio (MTN) per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06, nuovo e da applicarsi nel periodo transitorio, ai sensi di quanto disposto dall'AEEG (5) è finalizzato alla determinazione del coefficiente $\square_i$ il quale si definisce ai sensi del DOC 290/2012/R/idr “un coefficiente moltiplicativo delle tariffe applicate attualmente, tale da garantire che sulla base delle variabili di scala riscontrate nel 2011, venga garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del medesimo gestore”. L'approccio seguito dal suddetto MTN riporta in primo piano ed in maniera applicativa la questione della copertura integrale dei costi operativi (6) e dei costi complessivi della risorsa in coerenza del più volte richiamato principio del Full Cost Recovery. (7)

Il principio del Full Cost Recovery (8), infatti, afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico evitando di far ricadere in tariffa costi non strettamente connessi alla produzione e alla erogazione di un servizio essenziale come quello idrico.

Ciascun soggetto (i) operante a vario titolo nel settore, pertanto, impiegherà tale coefficiente per sottomettere, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la richiesta di aggiornamento tariffario per il biennio 2013 e 2014.

Il modello, così come strutturato, consente di osservare il valore del

coefficiente $\square_i$ nella determinazione dell'incremento da proporre per il futuro aggiornamento della tariffa.

Conclusioni

Considerata la evidente stabilità del valore globale del volume erogato, si può assumere che il valore volumetrico per il 2012 di mc 540.000.000,00 risulti assolutamente stabile per il futuro.

Parallelamente, dati di costo utilizzati per l'applicazione del Metodo sono nelle tabelle che seguono.

Tabella 2: Riepilogo dati 2011 Acquedotti Regione Campania (complessivo) - ModCoGross

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	Totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.266.575,26		2.266.575,26
	B7) Per servizi			
	energia elettrica da altre imprese del gruppo	0,00		0,00
	energia elettrica da altre imprese	42.914.884,19		42.914.884,19
	altri servizi da altre imprese del gruppo	4.701.627,00		4.701.627,00
	altri servizi da altre imprese	74.155.522,31	463.000	74.618.522,31
	B8) Per godimento beni di terzi	25.298.862,40		25.298.862,40
	di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo	0,00		0,00
	di cui altre spese verso altre imprese del gruppo	0,00		0,00
	B9) Per il personale	7.693.418,18		7.693.418,18
	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	202.428,00		202.428,00
	B11) Variazione delle rimanenze	0,00		0,00
	B12) Accantonamenti per rischi	216.040,00		216.040,00
	B13) Altri accantonamenti	0,00		0,00
	B14) Oneri diversi di gestione	128.138,00		128.138,00
totale				158.040.495,34

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Tabella 3: Elementi per la determinazione del coefficiente $\square_i$

VRG_i^{2012}	202.712.036,04
ammortamenti 2012	30.969.544,55
costi operativi riconosciuti in tariffa	131.869.412,74
$\square_i^{2012}$	1,3028
tariffa applicata	0,182106
variabili di scala 2011	540.000.000,00
Tariffa risultante €/mc	0,2373

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Se ne deduce che la Tariffa aggiornata del servizio di fornitura idropotabile all'ingrosso deve assumere il valore di 0.2373 €/mc.

(5) In particolare gli atti emanati dall'AEEG cui si fa riferimento sono: i documenti di consultazione n. 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012 e n. 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012; le delibere n. 347/2012/R/idr del 02 agosto 2012 e n. 412/2012/R/idr dell'11 ottobre 2012; la determina n. 1/2012 – TQI del 07 agosto 2012.

(6) Sono ammessi al riconoscimento tariffario i seguenti costi della produzione classificati nelle voci del conto economico del bilancio, previste dall'articolo 2425 del Codice Civile e afferenti ai servizi idrici: B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B7) per servizi; B8) per godimento di beni di terzi; B9) per il personale; B11) variazione delle rimanenze; B12) accantonamenti per rischi; B13) altri accantonamenti; B14) oneri diversi di gestione. Per tutti i dettagli di calcolo, cfr. da punto 3.61 a 3.65 del DCO 290/2012/R/idr AEEG.

(7) Il principio del Full Cost Recovery afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo, compresi quelli ambientali. Esso trova spazio nella legislazione italiana a partire dalla legge Galli (36/94) e succ. modifiche ed integrazioni, in cui si afferma che la tariffa deve essere "determinata [...], in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 13), nonché nella legislazione europea (Cfr. Water Framework Directive, Direttiva 2000/60 Ce)

(8) La *Water Framework Directive* fissa per la determinazione dei prezzi delle risorse ambientali un nuovo principio, il *Full Cost Recovery*: " gli stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi i costi ambientali e relativi alle risorse". Cfr. [WFD, Direttiva 2000/60 CE].



Decreto Presidente Giunta n. 3 del 09/01/2013

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

IPAB "CASA GIUSEPPINA", IN FORIO. RINNOVO MEMBRI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- a. l'ente "Casa Giuseppina", in Forio, è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- b. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- c. la disciplina recata dal decreto delegato di cui alla lettera b., peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù della sopravvenuta riforma, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa regionale per esclusione, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- d. con legge 6 luglio 2012, n. 15 il legislatore regionale, alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, ha determinato le norme generali che regolano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed ha autorizzato la Giunta regionale a disciplinare la materia con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto della Regione;
- e. la disciplina, statale e regionale, di riordino del sistema delle IIPPAB non determina la cessazione del regime pubblicistico previsto dalla legge n. 6972 del 1890 e non ha alcun effetto estintivo della potestà regionale a esercitare, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle istituzioni;
- f. nel periodo transitorio previsto per il riordino alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza e con i principi della legge;
- g. la legge n. 6972 del 1890 istitutiva le IIPPAB riserva agli statuti delle istituzioni la determinazione della durata in carica e la disciplina della struttura degli organi di amministrazione, compresa la individuazione dei soggetti, pubblici e privati, titolari del potere di nomina dei singoli componenti;

visti

- a. l'articolo 4 dello statuto dell'IPAB "Casa Giuseppina" secondo cui l'istituzione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri di diritto nelle persone del parroco pro tempore della parrocchia di S. Sebastiano Martire, in Forio, e di due rappresentanti della Caritas della predetta parrocchia rinnovabili a giudizio della Caritas stessa, nonché da due membri elettivi nominati uno dal Vescovo pro tempore di Ischia e uno dal Sindaco di Forio tra i cittadini laici del posto;
 - b. l'articolo 5 dello statuto dell'istituzione secondo cui i due membri elettivi dell'organo di amministrazione si rinnovano ogni due anni e sono rieleggibili;
 - c. il decreto presidenziale n. 200 dell'11 novembre 2010 con il quale si è provveduto a rinnovare, con decorrenza dalla data del provvedimento, il consiglio di amministrazione dell'IPAB in parola;
- rilevato** che il mandato biennale dei membri elettivi del consiglio di amministrazione è scaduto e che, pertanto, occorre provvedere al rinnovo della composizione del collegio amministrativo a termini dello statuto dell'istituzione;

letti

- a. la nota del 15 novembre 2012 con la quale l'Amministratore Diocesano della Diocesi di Ischia ha ribadito che il parroco pro tempore della parrocchia di S. Sebastiano, in Forio, è il sacerdote Pasquale Mattera, nato a Ischia il 7 giugno 1963, ed ha, al contempo, confermato il prof. Agostino Di Lustro, nato a Forio il 20 ottobre 1948, quale membro in quota vescovile del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Casa Giuseppina";
- b. il decreto prot. n. 25193 del 19 novembre 2012 con il quale il Sindaco di Forio ha nominato il sig. Francesco Irace, nato a Napoli il 17 giugno 1938 e residente in Forio, quale membro in quota comunale dell'organo amministrativo dell'istituzione in parola;

considerato che:

- a. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IIPPAB è prerogativa dei soggetti a ciò deputati dagli statuti delle singole istituzioni;

b. la Caritas della parrocchia di S. Sebastiano Martire non ha comunicato alcuna variazione dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'IPAB "Casa Giuseppina";
c. il deferimento, per disposizione statutaria, del potere di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IIPPAB ad un organo di governo del Comune determina l'applicabilità delle norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di ripartizione delle competenze tra i diversi organi comunali che attribuiscono al Sindaco la titolarità del potere di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
d. i provvedimenti amministrativi di costituzione, di rinnovo e di variazione della composizione degli organi di amministrazione delle IIPPAB sono riconducibili alla funzione di controllo sulle istituzioni riservata alle Regioni a statuto ordinario a mente dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;
ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Casa Giuseppina" alla stregua dei richiamati provvedimenti di nomina dei membri elettivi del collegio amministrativo;

letti

a. il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
b. l'articolo 16bis della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;
c. lo statuto dell'IPAB "Casa Giuseppina";
d. il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
e. il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9;
f. il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

per i motivi esposti in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto della nomina del prof. Agostino Di Lustro, nato a Forio il 20 ottobre 1948, e del sig. Francesco Irace, nato a Napoli il 17 giugno 1938, quali membri elettivi del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Casa Giuseppina", in Forio, e di rinnovare, alla stregua della comunicazione dell'Amministratore Diocesano della Diocesi di Ischia e del decreto sindacale prot. n. 25193 del 19 novembre 2012 richiamati in narrativa, la composizione dell'organo amministrativo dell'istituzione con decorrenza dalla data del presente decreto.
2. di stabilire che, giusta disposizione, a rilievo determinante, dell'articolo 5 dello statuto dell'IPAB, i membri elettivi del consiglio di amministrazione si rinnovano ogni due anni.
3. di inviare il presente decreto all'IPAB "Casa Giuseppina", alla Curia Vescovile di Ischia, al Comune di Forio, alla Caritas della parrocchia di S. Sebastiano Martire, in Forio, e ai soggetti interessati.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC, al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza, compresa l'acquisizione della delibera consiliare di convalida dei membri elettivi dell'organo amministrativo all'esito dell'accertamento della insussistenza delle cause impeditive, nonché all'Assessore alle Attività Sociali e Assistenza Sociale e al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, per conoscenza.

- Caldoro -



Decreto Presidente Giunta n. 2 del 08/01/2013

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

DPGRC N. 107/2012- ART. 4, COMMA 3,-. DETERMINAZIONI.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a. con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi e le relative schede descrittive, adattando, al contempo, l'iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti delineato con la DGR 326/09;
- b. la suddetta deliberazione ha anche disposto, al fine di migliorare il processo di *governance*, la costituzione di una specifica Struttura Tecnica di Missione, ai sensi della L.R. n. 7/2010;
- c. l'art. 1, comma 12, della Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 stabilisce che "Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione";
- d. pertanto, con D.P.G.R. n. 117 del 06/06/2011 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione a cui sono state affidate le funzioni così come previste dalla D.G.R.C. n. 122 del 28.03.2011, denominata Unità Operativa Grandi Progetti, nominando al contempo il Responsabile Generale e il Responsabile Tecnico dell'Unità Operativa per i Grandi Progetti e rinviando a successivo provvedimento l'individuazione di Responsabile di Area Amministrativa;
- e. con DPGRC n. 272 del 30/11/2012 è stato affidato l'incarico di Responsabile Generale dell'UOGP al Capo Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, tenuto conto della necessità di integrare le funzioni di programmazione strategica e di implementazione dei Grandi Progetti affidate alla struttura di missione con le funzioni attribuite al suddetto Dipartimento, al fine di assicurare maggiore coerenza e unitarietà dell'azione amministrativa nella programmazione e attuazione degli interventi che rappresentano, per volume finanziario e rilevanza strategica, parte consistente e qualificante del POR FESR 2007-2013, e dell'intera programmazione regionale delle politiche unitarie di sviluppo, anche nella prospettiva della programmazione 2014-2020, in corso di definizione;

RILEVATO che

- a. con decreto presidenziale 107/2012 è stato approvato il Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione dei Grandi Progetti, nel quale è istituito, tra gli altri, l'ufficio amministrativo, che sovrintende alle attività amministrative relative ai grandi Progetti e ai Grandi Programmi;
- b. che il suindicato Disciplinare prevede, tra l'altro, all'articolo 4, comma 3, che "All'Ufficio Amministrativo è preposto un dirigente individuato nel ruolo degli uffici della Giunta regionale";
- c. con DPGRC n. 147 del 16/05/2012 è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo dell'Unità Operativa Grandi Progetti alla dott.ssa Annalisa De Simone, Dirigente del Servizio 05 dell'AGC 02, in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, del Disciplinare;
- d. con nota del 31/12/2012, acquisita in pari data al protocollo n. 20730/UDCP/Gab, il suddetto Responsabile ha rimesso al Presidente ogni decisione in merito alla permanenza nell'incarico predetto;

CONSIDERATA la necessità, in attesa del conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della nuova organizzazione degli uffici amministrativi della Giunta regionale, nonché della ridefinizione degli assetti organizzativi della Struttura di Missione in coerenza con le esigenze e le finalità rappresentate al punto e. delle Premesse, e tenuto conto, altresì, che la fase di start up della struttura e le relative attività hanno raggiunto un apprezzabile grado di realizzazione, di procedere ad un avvicendamento funzionale

dell'attuale Responsabile dell'Ufficio amministrativo della Struttura di Missione con altro dirigente di ruolo della Giunta regionale, dotato di competenze adeguate al raggiungimento degli obiettivi connessi alle predette esigenze e finalità;

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Marina Rinaldi, Dirigente del Settore 01 dell'AGC 03, in possesso dei requisiti comprovanti la professionalità ed esperienza per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di affidare il suindicato incarico alla dott.ssa Marina Rinaldi, in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, del Disciplinare;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge;

D E C R E T A

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di affidare l'incarico di Responsabile dell'Ufficio amministrativo dell'Unità Operativa dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi, di cui all'art. 4 del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento della Struttura tecnica di missione per i Grandi Progetti e i Grandi Programmi adottato con DPGRC n. 107/2012, alla dott.ssa Marina Rinaldi, dirigente del Settore 01 dell'AGC 03;
2. di notificare il decreto all'interessata e al Responsabile Generale Unità Grandi Progetti.
3. di inviare il decreto al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, alle AA.GG.C. 01, 07, 09, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO



Decreto Presidente Giunta n. 1 del 07/01/2013

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONE DECRETO PRESIDENZIALE N° 171 DEL 30/08/2011.

IL PRESIDENTE

Premesso

che con Decreto Presidenziale n° 171 del 30/08/2011 veniva costituita la Commissione Regionale per l'Educazione Continua e veniva nominato, in rappresentanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli "Federico II, il prof. Alfredo Pisacane,

Vista

la nota dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, prot. 20123/0100304 del 28/09/2012, a firma del Decano prof. Franco Rengo, in cui si comunica che il prof. Alfredo Pisacane non potrà più partecipare, per sopraggiunte cause naturali, ai lavori della Commissione e che, in sua sostituzione, si designa il prof. Elio Marciano

Considerato

che la composizione della Commissione Regionale per l'Educazione Continua prevede espressamente un rappresentante della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli "Federico II;

Visto

il curriculum vitae del prof Elio Marciano, docente dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Ritenuto

di poter procedere alla sostituzione prof. Alfredo Pisacane nella Regionale per l'Educazione Continua, dal prof. Elio Marciano,

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

- Di nominare il prof. Elio Marciano quale componente della Commissione Regionale per l'Educazione Continua, in rappresentanza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Napoli "Federico II";
- di inviare il presente atto al Consiglio Regionale per gli effetti di quanto disposto dall'art.48 del vigente Statuto regionale;
- di mandare al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale, al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario
- di mandare al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Caldoro

REGIONE CAMPANIA

*Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria
(decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9.11.2012)*

Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012

Prot. n. 2/Commaps del 28/12/2012

OGGETTO: Ricognizione dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 20 marzo 2012. Linee di indirizzo per l'adozione dei residui provvedimenti previsti dal Piano.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'art. 14, commi 19 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti la disciplina applicabile alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009;

VISTO, in particolare, il comma 22 del citato art. 14, secondo il quale il Presidente della Regione Campania, nella qualità di commissario ad acta, predispone un Piano di stabilizzazione finanziaria (di seguito denominato anche Piano), sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il Piano approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, che ha recepito le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 24948 del 22 febbraio 2012 e con nota n. 77080 del 30 giugno 2011;

VISTI il conclusivo parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le prescrizioni con lo stesso formulate con nota prot. n. 7292 del 31 gennaio 2012, costituenti parte integrante del decreto di approvazione del Piano. In particolare, dette prescrizioni concernono l'impegno formale assunto dal Presidente della Regione a non procedere ad assunzioni di personale, se non previo coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, e, in ogni caso, senza oneri ulteriori, nonché l'impegno a riassorbire progressivamente, nell'arco del triennio 2012-2014, la discrepanza tra il fondo di cassa rilevato nei documenti di bilancio dell'Ente e quello comunicato dall'Istituto tesoriere, necessità, questa, già espressa dal citato Ministero, in occasione del parere sulla legge regionale n. 19/2011 (Rendiconto per l'esercizio 2009), con nota n. 5440 del 23 gennaio 2012;

VISTA la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dagli Ispettori del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa al Presidente della Regione con nota prot. n. 93599 dell'8 novembre 2012, e preso atto, in particolare, dell'elenco dei rilievi formulati a seguito della predetta verifica;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012 – trasmesso, per conoscenza, alla Giunta regionale della Campania con nota dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 98271 del 16 novembre 2012 - con il quale il sottoscritto è stata nominato commissario ad acta, con il compito di adottare ed attuare gli atti indicati nel Piano di stabilizzazione finanziaria approvato con il citato decreto ministeriale del 20 marzo 2012;

PRECISATO che le aree di intervento previste nel Piano, riguardanti il riordino delle società partecipate e degli organismi collegati e quelle relative al rispetto del Patto per la Sanità ricadono, rispettivamente, nella competenza del commissario acta nominato con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012 e del Presidente della Giunta, in qualità di commissario ad acta;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 27 novembre 2012 (acquisito al protocollo al n. 1/commaps il successivo 28 novembre) - alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sottoscritto commissario e il Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, dott. Salvatore Varriale - e tenuto anche conto degli elementi informativi acquisiti nelle riunioni tenutesi con i dirigenti dell'Area Bilancio in data 4 dicembre 2012, con i dirigenti dell'Area Personale, il successivo 6 dicembre, e in altri successivi incontri con dirigenti, sulla scorta dei quali è stata predisposta apposita relazione istruttoria sulla ricognizione dei provvedimenti adottati dalla Regione, riconducibili al Piano;

PRECISATO, in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 361/2010, depositata il 17.12.2010, che i commissari ad acta non possono esercitare poteri sostitutivi in via normativa e che, pertanto, il Consiglio Regionale rimane titolare del potere legislativo, posto che una disciplina di deroga alla normale attribuzione di tale potere è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale;

RAVVISATA la necessità di individuare e di formalizzare, sulla scorta degli elementi informativi come sopra forniti dalla Giunta regionale, il quadro di partenza delle misure del Piano ancora da attuare;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto della relazione istruttoria sopra riportata, in particolare dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale indicati nel "quadro sinottico" del Piano ed illustrati nelle "note descrittive" della stessa relazione.
- 2) di dare mandato ai Capi Dipartimento e Coordinatori di Aree, per le materie di competenza, di predisporre, per l'attuazione di ciascuna misura del Piano - in conformità delle procedure amministrative in essere per l'adozione delle deliberazioni giuntali - proposte di provvedimenti da sottoporre al commissario per l'approvazione, corredati da relazione istruttoria a firma dei competenti dirigenti, attenendosi alle linee di indirizzo previste nel Piano medesimo e a quelle indicate nel presente decreto, dando priorità alle seguenti misure da adottare nel breve periodo. Per gli interventi che richiedono provvedimenti di natura legislativa, dà mandato ai soggetti prima richiamati di predisporre tempestivamente i necessari schemi di disegni di legge regionale, corredati da relazione tecnico-finanziaria.

Misura n. 1

Il provvedimento dovrà individuare, per ciascuna Area di coordinamento, le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti, da versare in un fondo unico per l'ammortamento del debito pregresso. Va inoltre disposta l'abrogazione delle leggi senza copertura finanziaria.

Misura n. 9

Il provvedimento dovrà prevedere, ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 10, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, l'estensione delle regole del Patto di stabilità a tutti gli enti strumentali del territorio regionale.

Misura n. 10

L'attuazione della misura richiede l'adozione di un provvedimento che blocchi, salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., gli aumenti di capitale, dei trasferimenti straordinari, dei contributi e delle altre operazioni di ripiano nei confronti delle società partecipate che hanno chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi o che per il loro ripianamento abbiano utilizzato le relative riserve.

Misura n. 14

La predisposizione della prevista circolare, da sottoporre all'approvazione del commissario, in materia di debiti fuori bilancio, deve muovere dal quadro normativo di riferimento, prevedendo, in particolare, il percorso procedurale per il loro riconoscimento, le modalità del finanziamento, la documentazione, la tempistica e la modulistica occorrente. Essa quindi deve contenere istruzioni operative, disciplinando puntualmente la procedura amministrativa volta soprattutto ad impedire il costituirsi di posizioni debitorie nei confronti di terzi, in contrasto con i principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, al di fuori della gestione del bilancio e, quindi, in assenza dell'impegno contabile. La circolare dovrà disciplinare i vari segmenti del procedimento di acquisizione di beni e servizi e, in generale, quelli riguardanti l'assunzione di obbligazioni.

Inoltre, è necessario che venga redatta una proposta di modifica della disposizione vigente che prevede l'automatismo del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il semplice decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Consiglio regionale della relativa proposta. E ciò in quanto questo automatismo, come evidenziato anche nella citata relazione ispettiva, non sembra in linea con i criteri di sana gestione finanziaria, posto che la concreta valutazione dell'attività e dell'arricchimento per l'Amministrazione e l'individuazione dei mezzi di copertura finanziaria appaiono presupposti indispensabili per il riconoscimento del debito.

Nella stesura della circolare, si farà riferimento alle novità introdotte dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 102/2009, che – come noto – definisce il concetto di danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, inteso come effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 c.c..

Un riferimento va anche fatto, nella circolare, alla normativa prevista dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), secondo la quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura regionale della Corte dei conti. E' bene precisare che tale trasmissione alla Procura non equivale a denuncia di danno erariale. L'eventuale denuncia alla Procura deve invece riguardare situazioni specifiche, causative di danno erariale e va presentata con le modalità contenute nella nota del Procuratore Generale della Corte dei conti prot. n. PG9434/2007P del 2 agosto 2007.

Misura n. 19

La misura prevede il monitoraggio della dotazione del fondo di iscrizione dei residui passivi perenti e il suo adeguamento alle indicazioni stabilite dalla Corte dei conti. A tale riguardo, l'emanando provvedimento dovrà tener conto delle perplessità manifestate nella relazione ispettiva del MEF che non ha ritenuto corretto configurare come economia la somma caduta in perenzione, in assenza di garanzia circa la insussistenza dell'obbligazione sottostante. E ciò in particolar modo per i residui perenti concernenti entrate vincolate, in quanto la perenzione non elimina il vincolo di destinazione, a prescindere dal fatto che l'obbligazione sottostante sia effettivamente maturata o meno. E' noto che, come pure precisato sul punto dalla Corte dei conti nella relazione sulla gestione delle Regioni (deliberazione n. 14 del 20.7.2006), la garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni assunte richiede che nel bilancio venga previsto un fondo che assicuri adeguata copertura ai residui perenti.

Misura n. 22

Il provvedimento deve disporre la verifica della congruità dei trasferimenti a carico del bilancio regionale rispetto alle finalità originarie. Essa prevede il divieto di concessione di ulteriori somme agli Enti territoriali e a soggetti esterni che non dimostrino di aver rispettato le disposizioni del Patto di Stabilità interno e quelle del decreto legge n. 78/2010. In ogni caso, l'emanando provvedimento deve disporre che gli ulteriori trasferimenti dovranno essere nuovamente autorizzati al termine della ricognizione e della verifica.

Misura n. 29

Apposito provvedimento sarà dedicato alla rappresentazione dei risultati della revisione straordinaria prevista dal Piano (paragrafo 6.4) dei residui attivi e passivi, al fine di individuare quelli riconducibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Misura n. 32

Va codificato il divieto di concessione di contributi a carico del bilancio regionale per gli enti privati che non si adeguano alle disposizioni che prevedono la partecipazione a titolo onorifica agli organi collegiali con la sola erogazione di un gettone di presenza di 30 euro.

Misura n. 37

Il provvedimento deve prevedere il contenimento della spesa complessiva per le missioni nella misura del 50% di quella sostenuta (impegnata) per l'esercizio 2008.

Misura n. 40

Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, si rende necessario procedere alla formalizzazione degli esiti dell'attività di ricognizione effettuata in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 15.3.2011, n. 4 (art. 1, comma 156) e adottare gli atti conseguenti previsti dal Piano, per la migliore gestione e valorizzazione dei beni,.

Misura n. 43

Ai fini di una più puntuale verifica delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e al trattamento accessorio del personale del comparto, appare necessario che i fondi per l'anno 2013 vengano tempestivamente ed analiticamente ricostruiti, in applicazione delle sole disposizioni dei contratti collettivi nazionali - le cui fonti devono essere indicate in riferimento a ciascuna risorsa - e corredati da relazione di accompagnamento con le necessarie note illustrative sulla quantificazione delle singole risorse. Quanto alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (invarianza del fondo), si richiama l'attenzione sulla necessità di uniformarsi alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, depositata il 4 ottobre 2011, la quale ha statuito che devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo (e quindi dal tetto di spesa) solo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'Avvocatura interna, con l'effetto che occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010 (anno di riferimento), le risorse destinate a dette finalità.

Misura n. 45

In merito ai dipendenti comandati e distaccati deve essere effettuata la verifica prevista, ai fini della adozione dei consequenziali provvedimenti previsti dal Piano.

Misura n. 49

Va formalizzato con apposito atto il rispetto del limite previsto dal Piano per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Misure nn. 50 e 51

Predisposizione di uno o più disegni di legge per la disciplina degli atti delle procedure della programmazione, prevista dall'articolo 2 della legge regionale n. 7/2002, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 286/1999 e al decreto legislativo n. 76/2000 (art. 34, comma 1) e in coerenza e in armonia con i principi dettati dalla legge di contabilità e di finanza pubblica dello Stato. In particolare deve essere prevista: a) l'approvazione del DPEF territoriale (documento di programmazione economica e finanziaria), quale strumento di programmazione di primo livello; b) il potenziamento dell'intervento da parte dei Servizi finanziari della Regione nelle procedure legislative e amministrative che comportino oneri a carico del bilancio, in modo da verificarne la compatibilità con gli strumenti programmatici della Regione, con i vincoli

finanziari e normativi, nazionali e comunitari, e con i programmi di risanamento della finanza regionale. Il Piano prevede espressamente l'istituzione presso la Giunta regionale di una struttura tecnica, che deve far capo all'Ufficio legislativo, per la verifica della corretta stesura della relazione tecnico-finanziaria da presentare a corredo di tutte le proposte di legge o di deliberazioni della Giunta. Il Piano prevede inoltre la creazione di una funzione preposta alla programmazione economica, analisi statistica socio-economica e territoriale, dotandosi di appropriati strumenti di pianificazione e di monitoraggio. Si intende che le prospettate esigenze richiedono modifiche alla legge di contabilità e la redazione del regolamento di contabilità, dando centralità alla introduzione della *spending review*, abbandonando la prassi del finanziamento della spesa storica, per sostituirla con tecniche di amministrazione fondate sull'efficienza degli investimenti e dei servizi pubblici e sul potenziamento della contabilità di tipo economico-patrimoniale ed analitica. Le anomalie riscontrate in sede di verifica ispettiva inducono a sottolineare, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, il vincolo all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione. Ai fini della adozione dei provvedimenti in oggetto, si ritiene necessaria la istituzione di un gruppo di lavoro.

Misura n. 54

Provvedimenti vanno anche adottati per la nuova classificazione economico-funzionale per il bilancio gestionale, prevista a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, tale classificazione sarà obbligatoria anche in considerazione dell'adesione della regione Campania alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del citato decreto 118/2011.

- 3) ai fini dello svolgimento dei numerosi e complessi compiti previsti dal Piano, si evidenzia la necessità che venga istituita, senza nuovi e maggiori oneri, una struttura interna di supporto del commissario e disposta, per ciascuna misura del Piano, la nomina del responsabile del procedimento e della predisposizione delle relazioni istruttorie, prodromiche alla adozione dei provvedimenti commissariali.
- 4) Per quanto di competenza, il presente decreto sarà inviato, a cura della competente Struttura regionale, al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, al Capo di Gabinetto, agli Assessori e ai Capi Dipartimento. Esso viene anche trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza (IGF) e Ispettorato generale delle pubbliche amministrazioni (IGEPA), ai fini della prevista verifica periodica sullo stato di attuazione del Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Vincenzo Ambrosio)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI****STABILIZZAZIONE FINANZIARIA APPROVATO****DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Nel corso del 2010, è stata eseguita dagli Ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una verifica amministrativo-contabile, a seguito della quale sono stati mossi i seguenti rilievi:

Descrizione sintetica del rilievo
1. Mancata o intempestiva regolarizzazione ai pertinenti capitoli di bilancio delle entrate provvisoriamente incassate nelle contabilità speciali
2. Sensibile aumento, nel periodo 2005/2009, del complesso della spesa corrente
3. Mancata attuazione del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR del 13 marzo 2007
4. Sostanziale inattendibilità dei risultati di amministrazione rappresentati nei rendiconti di esercizio dell'Ente
5. Progressivo deterioramento della situazione di cassa, con conseguente difficoltà nel far fronte alle proprie obbligazioni per effetto della riduzione delle disponibilità liquide
6. Mancato rispetto del Patto di stabilità dell'anno 2009
7. Consistente aumento, del periodo 2005/2008, dell' indebitamento complessivo della Regione
8. Utilizzo dell'indebitamento per il finanziamento spese non qualificabili come investimento e sottoscrizione dei relativi contratti senza un' analitica individuazione degli interventi da finanziare
9. Anomalie varie nella qualificazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale con conseguente sensibile crescita delle retribuzioni, senza aver rispettato il carattere selettivo e premiale dell'istituto (<i>con espresso riferimento alle problematiche della Giunta Regionale</i>)

Alla luce dei suindicati rilievi, l'Amministrazione regionale ha formalizzato il Piano di Stabilizzazione - impostato tenendo conto delle procedure indicate dai commi 22 e 23 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 – che è stato approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 20 marzo 2012 con le prescrizioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Detto Piano contiene una serie di misure volte al contenimento della spesa, alla riduzione dell'onere degli apparati amministrativi, nonché misure inerenti all'organizzazione dell'amministrazione regionale e al personale e, infine, misure di carattere organizzativo e per la gestione finanziaria, in dettaglio esplicitate in apposito “quadro sinottico” che costituisce parte integrante del Piano medesimo.

Su specifica richiesta del Commissario per il Piano di Stabilizzazione finanziaria, dott. Vincenzo Ambrosio - formalizzata nel corso della riunione con il Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, dott. Salvatore Varriale, ed altri Dirigenti, tenutasi in data 27.11.2012 (verbale prot. n. 1/Commops del 28.11.2012), e finalizzata a conoscere lo stato di attuazione di detto piano - si riporta di seguito il predetto “quadro sinottico” con indicazione, relativamente a ciascuna misura ivi prevista, dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, nelle more della nomina del Commissario *ad acta*, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, tenendo anche conto delle risultanze delle successive riunioni tenutesi tra il Commissario e i dirigenti dell'Area Bilancio (4 dicembre 2012) e con i Dirigenti dell'Area Personale e dell'Area Demanio e Patrimonio (6 dicembre 2012), nonché degli esiti dei successivi incontri con dirigenti della Struttura. Con separato provvedimento il Commissario prenderà atto delle attività svolte dal Consiglio regionale, in relazione alle misure del Piano di propria competenza.

		Misure adottate			
	Provvedimenti	2010	2011	2012	Annotazioni
Misure per il contenimento della spesa					
Breve termine					
1. Disporre con provvedimento ad hoc il definanziamento delle leggi le cui autorizzazioni di spesa e i cui stanziamenti annuali non risultino impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale della Regione relativo agli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Commissario ad acta dovranno essere individuate per ogni Area le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti da versare in un fondo unico per l’ammortamento del debito pregresso.					
2. Limitazione della spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, per ciascuna Area generale di Coordinamento, al nuovo tetto programmatico di spesa (impegni e pagamenti).		DGRC 501 11/6/2010 Definizione obiettivi programmatici 2010.			

3. Monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa all'interno di ogni Area di Coordinamento.	DGRC 689 08/10/2010 rideterminato il tetto programmatico assegnato a tutte le AGC e attribuzione ad ogni Coordinatore della responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal Patto.	DGRC 290 21/6/2011 stabiliti i tetti programmatici di spesa assegnati alle singole Aree e Settori e ad ogni Coordinatore è stata attribuita la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto.		
4. Verifica da parte di ciascuna Area di Coordinamento delle eventuali maggiori spese da assumere, sia per competenza che per cassa, rispetto al tetto programmatico fissato, il cui mancato assolvimento potrebbe determinare ulteriori oneri.				
5. Attribuzione a ciascun Coordinatore di Area della responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità interno relativamente alle spese di competenza della propria Area, attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti, tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa e fino all'adozione di ulteriori determinazioni, agli oneri per il personale ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità.		DGRC 781 29/12/ 2011 incremento del tetto programmatico assegnato all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi.		

6. Riprogrammazione della spesa sulla scorta dei limiti imposti dal Patto, tenendo presente le criticità rappresentate da tutte le Aree operative ed i nuovi indirizzi programmatici della Giunta.	DGRC 857 3/12/2010 rideterminazione dell'obiettivo programmatico 2010 assegnato alle AGC. DGRC 1010 30/12/2010 definitivamente rideterminato definitiva dell'obiettivo programmatico assegnato alle AGC.	DGRC 570 29/10/2011 incrementati i limiti delle risorse disponibili, il tetto di spesa dei pagamenti delle Aree 06, 12, 16 e 21 ed il tetto di spesa dei pagamenti delle Aree 03, 05, 08 e 14. DGRC 718 6/12/2011 riequilibrati i tetti programmatici 2011 assegnati alle AGC per esigenze di spesa inderogabili.		
7. Riordino e razionalizzazione delle politiche sociali.				
8. Adozione dei necessari provvedimenti di variazione al bilancio 2010 per ricondurre la spesa alla programmazione di cui sopra.	Provvedimenti richiamati per le misure 2,3,4,5,6 nonché LL.RR. nn. 16 e 17 del 07.12.2010			
9. Predisposizione entro il 31/12/2010 di un provvedimento che ai sensi dell'art.77-ter co.10 del D.L.n.112/2008 convertito con L. n. 133/2008 estenda, a decorrere dal 2011, le regole previste dal Patto di stabilità a tutti gli enti del territorio regionale.				Si specifica che trattasi degli enti strumentali

10. Blocco, salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., degli aumenti di capitale, dei trasferimenti straordinari, dei contributi e delle altre operazioni di ripiano nei confronti delle società partecipate che hanno chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi o che per il loro ripianamento abbiano utilizzato le relative riserve.				
11. Revisione e riordino delle procedure di ripianamento del debito di agenzie ed altri enti regionali, con contemporanea adozione di adeguate misure organizzative e gestionali.				
12. Razionalizzazione delle spese delle auto blu e della intero parco auto regionale.			L.R.n.24 del 27.07.2012 DGRC n. 652 e 662 del 13.11.2012	Il piano di dismissione è in itinere
13. Monitoraggio delle procedure esecutive, specie nel settore della sanità, facendo ricorso allo strumento della centralizzazione, anche per l'assunzione di strategie difensive univoche e coordinate.				
14. Adozione con atto del Commissario ad acta di una circolare che disciplini in maniera organica la problematica dei debiti fuori bilancio, nonché i presupposti e i limiti per la contrazione degli stessi.				
15. Modifica, a fini prudenziali, dell'art. 5 co. 4 della L.R. n. 3/2010, allineandolo a quanto previsto				

dalla normativa nazionale.				
16. Applicazione delle norme previste dal D.L. n. 78/2010 sul contenimento della spesa.		L.R. n.4 del 5.03.2011		
17. Anticipazione dell'applicazione dei principi della legge 42/2009, per quanto possibile.				
18. Introdurre una programmazione della spesa tale da evitare ulteriori incrementi delle obbligazioni nei confronti dei creditori, rendendo coerente il potenziale di spesa con il tetto del Patto di stabilità.				
19. Monitorare la dotazione del fondo di reiscrizione dei residui passivi perenti, puntando ad adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte dei Conti.				
Misure per il contenimento della spesa				
Medio termine				
20. Introduzione di criteri e di soglie per la quantificazione fissa dei contributi sui mutui dei Comuni e del contributo di discarica dei Comuni.				
21. Introduzione di elementi di rigore nei trasferimenti regionali a Comuni e Province.				

22. Ricognizione di tutti i trasferimenti a carico del bilancio regionale rivolti sia agli Enti territoriali che a soggetti esterni, per misurarne la congruità rispetto alle finalità originarie ed alla loro dinamica intrinseca. Non potranno essere concesse ulteriori somme a quei soggetti che non dimostreranno di aver pienamente rispettato le disposizioni del Patto di stabilità interno e quelle contenute nel D.L. 78/2010 per la parte di rispettiva competenza. Tutti i trasferimenti ulteriori dovranno, comunque, essere nuovamente autorizzati, al termine della relativa verifica.				
23. Rinegoziazione del piano di ammortamento dei debiti pregressi, dopo aver verificato la loro rispondenza alle più favorevoli condizioni di mercato, nel frattempo intervenute.				
24. Riconsiderazione generale degli strumenti di finanza innovativa utilizzati dall'Ente esaminando dal punto di vista tecnico, economico e giuridico i contratti in essere, quantificando l'incidenza delle commissioni incassate dalle banche ed i costi effettivi e prospettici degli swap, avviando, ove ve ne fossero i presupposti, le eventuali azioni di risarcimento.				

25. Eventuale trasferimento a Province e Comuni di funzioni e personale attualmente in capo alla Regione, seguendo l'esempio delle altre Regioni. Con azioni essenzialmente rivolte nei campi dell'agricoltura, del Corpo forestale e della Formazione al fine di snellire un organico che conta circa 3.000 unità.				Per l'attuazione del processo di snellimento dell'organico dell'Ente, non vi sono evidenze. Pertanto, si rimanda alla nota descrittiva
26. Semplificazione e riduzione sostanziale degli oneri burocratici, in armonia con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea.				
27. Monitoraggio della situazione gestionale e contabile delle partecipate, delle comunità montane, dei consorzi, delle agenzie, delle fondazioni e degli altri enti dipendenti; verifica della loro sostenibilità economica e finanziaria nonché del rapporto costi – benefici ai fini del loro ulteriore mantenimento.				
28. Riordino delle partecipate e degli organismi collegati rivedendo la coerenza delle dimensioni aziendali e dei costi di struttura con le mission e le attività operative svolte nell'esercizio delle funzioni istituzionali .				
29. Monitoraggio della situazione dei residui attivi e passivi.				

30. Inserimento nel regolamento di contabilità di un vincolo all'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione.				
Misure volte a ridurre l'onere degli apparati amministrativi				
Breve termine				
31. Rendere onorifica la partecipazione agli organi collegiali, con la corresponsione di un gettone di presenza del valore massimo di 30 euro a seduta, salvo alcune eccezioni tassative;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 2 , così come introdotto dall'art.1, comma 30, della L.R. n.14 del 4.08.2011		
32. Previsione, per gli enti privati che non si adeguano, del divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale;				
33. Riduzione del 10 per cento degli emolumenti previsti dagli statuti delle singole società comunque partecipate o che ricevono contributi dalla Regione;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 2 bis , così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011		

34. Riduzione del 10 per cento delle indennità di carica di tutti gli eletti, con conseguente addebito delle maggiori somme riscosse, secondo le disposizioni di cui comma 3 dell'articolo 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78;		L.R.n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 2 bis, così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011		
35. Contenimento del totale delle spese per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, le pubblicità, compresi i contributi erogati a qualsiasi titolo ad altri enti e soggetti esterni, al 20 per cento di quanto speso nel 2008, salvo deroghe direttamente disposte;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 6, così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011		La norma prende a riferimento le spese sostenute nell'esercizio 2009
36. Divieto di ogni ulteriore spesa per sponsorizzazioni;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 8, così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011		
37. Contenimento del totale delle spese per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta per il 2008;				Per l'attuazione del processo di snellimento dell'organico dell'Ente, non vi sono evidenze. Pertanto, si rimanda alla nota descrittiva

38. Contenimento del totale della spesa per la formazione al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2008;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 10 , così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011		La norma prende a riferimento le spese sostenute nell'esercizio 2009
39. Contenimento del totale della spesa per acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio delle autovetture di servizio all'80% di quanto speso nel 2008;		L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 11 , così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011 Riduzione della spesa del 20% , rispetto a quella sostenuta per l'anno 2009. Autoveicoli dismessi: n. 26	Autoveicoli dismessi: n. 7 Noleggioauto: abolito	La norma prende a riferimento le spese sostenute nell'esercizio 2009
40. Ricognizione sia dei beni strumentali che del demanio (la Regione dispone di 600 unità immobiliari tra sedi ed uffici) mediante la redazione dello stato di consistenza del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, con adozione di misure immediate, volte ad eliminare gli sprechi e il non corretto sfruttamento dello stesso. Razionalizzazione delle reti infrastrutturali di proprietà della Regione, da valorizzate e mettere a sistema, per renderle produttive di reddito, ricorrendo anche a separare la proprietà dalla	D.D. n.673 del 4/11/2010 "Approvazione consistenza Patrimoniale 2009" (BURC n.74 del 9 nov.2010).	D.D. n.287 del 27/6/2011 "Approvazione consistenza patrimoniale 2010" (BURC n.44 del 13/7/2011) Proposta di D.G.R.C. ad oggetto : "L.R. 15/3/2011	D.D. n.131 del 29/3/2012 "Approvazione Consistenza Patrimoniale 2011" (BURC n.21 del 4/4/2012)	La razionalizzazione delle reti infrastrutturali non ricade nelle competenze del Settore Demanio e Patrimonio

relativa gestione con affidamento ad un unico gestore, totalmente partecipato dalla Regione.		n. 4 – art. 1 comma 156 – Ricognizione e valutazione del patrimonio regionale”		
Misure inerenti all’organizzazione dell’amministrazione regionale e al personale				
Breve termine				
41. Riorganizzazione della struttura amministrativa e degli uffici della Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni delle LL. RR. n. 7 e 8 del 2010, anche mediante riduzione e razionalizzazione degli uffici dirigenziali di primo e secondo livello; loro riorganizzazione in strutture più complesse, che consentano l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni nel rispetto del blocco delle assunzioni; collocamento a riposo di	L.R. 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta Regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”	D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12/2011 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”	D.G.R. n. 191 del 12/04/2012, con la quale è stato fissato il numero complessivo di strutture di livello dirigenziale D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, così come modificata dalla	

un numero significativo di dirigenti.			D.G.R. n. 528 del 29/09/2012, con cui sono state definite denominazioni e competenze delle nuove strutture dirigenziali nonché le attribuzioni dei nuovi livelli organizzativi D.G.R. n. 475 del 10/09/2011, modifiche al Regolamento n. 12/2011	
42. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici non potrà superare, salvo le eccezioni previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010, il livello di retribuzione conseguito al 30 settembre 2009. Detta disposizione si applica per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Fino al 31 dicembre 2012 i trattamenti complessivi dei singoli dipendenti, compresi i dirigenti, superiori a 90 mila euro lordi all'anno dovranno essere ridotti del 5 per cento per la parte superiore a tale importo e del 10 per cento per la parte eccedente i 150 mila euro all'anno. Stessa regola dovrà applicarsi ai dipendenti degli uffici di diretta collaborazione.	D.G.R. n. 945 del 21/12/2010 “ Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza art. 26 CCNL 23/12/1999. Anno 2010. Determinazioni”	L.R. n. 4 del 15/03/2011, art. 1, commi 20 e seguenti. D.G.R. n. 837 del 30/12/2011 “ Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza art. 26 CCNL 23/12/1999. Anno 2011. Determinazioni”	L.R. n. 7 del 27/01/2012, art. 23, comma 7	

43. Interventi sul salario accessorio, per il triennio 2011 – 2013, conseguenti al mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009 in ottemperanza al combinato – disposto dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010e dell’art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 4 del CCNL di comparto, come interpretato dalla Corte dei conti.	D.G.R. n. 503 del 11/06/2010 “Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010 personale del comparto”	L.R. n. 7 del 27/01/2012, art. 23, comma 7 D.G.R. n. 194 del 23/04/2012 “Rideterminazione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011 personale del comparto”	L.R. n. 7 del 27/01/2012, art. 23, comma 7 (ha effetto per gli anni 2011, 2012 e 2013) D.G.R. n. 285 del 12/06/2012 “Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2012 personale del comparto”	Il fondo per l’area dirigenza relativo all’anno 2012 è in via di costituzione.
44. I rapporti di cui all’art. 19 del D.lgs n. 165/2001 potranno essere instaurati, all’atto dell’approvazione del presente piano nella misura non superiore al 50% di quelli consentiti dalla medesima normativa. Inoltre, il ricorso alle ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell’art. 14 comma 21 del D.L. n°78/2010 (Consulenze, Collaborazioni e Assimilati) sarà consentito		L.R. n. 4/2011, art. 1, comma 37 Per i rapporti di collaborazione, L.R. n. 4 del 15/03/2011, art. 1, comma 6		Per il rispetto di quanto previsto dalla prima parte della misura, non ci sono evidenze. Pertanto, si rimanda alla nota

nell'ambito del 50% di quelle fruite nel corso dell'anno 2009.				descrittiva
45. Verifica del costo dei dipendenti comandati e/o distaccati presso altre Amministrazioni, tra i quali i 250 dipendenti regionali distaccati, in base alla L.R. n.57/ 1985, nelle biblioteche e nei musei dei diversi Comuni, nonché gli altri 300 dipendenti regionali comandati presso altre Amministrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale. Predisposizione di un provvedimento con facoltà di opzione (rientro entro 60 giorni, trasferimento dei relativi oneri sul bilancio dell'Ente che ne ha il carico, possibile incentivo all'esodo)				Per l'attuazione di quanto previsto dalla misura, non ci sono evidenze. Pertanto, si rimanda alla nota descrittiva
Misure volte a ridurre l'onere degli apparati amministrativi				
Medio termine				
46. Riordino del personale e delle forme di incentivazione nel rispetto della legislazione nazionale (D.Lgs.n.150/2009) e regionale (L. R. 15/2009).		Circolare n. 9 del 24/06/2011, recante "Produttività anno 2011 – Processo di valutazione" Sperimentazione del piano della performance	Circolare prot. 392919 del 23/05/2012. , recante "Produttività anno 2012", così come modificata dalla circolare prot. n.	

		organizzativa presso 547249 del l'A.G.C. 18 "Assistenza 17/07/2012 sociale, Attività sociali, Sport, Tempo libero, Sperimentazione del Spettacolo", nell'ambito piano della del progetto performance "INNO.VA.RE.", affidato organizzativa presso dal Dipartimento della l'A.G.C. 07 "AA.GG. Funzione Pubblica al Gestione del Personale FORMEZ Organizzazione e Metodo", nell'ambito del progetto "INNO.VA.RE.", affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al FORMEZ – I risultati conclusivi sono stati presentati nel corso di un convegno, tenutosi lo scorso 24 settembre.	
47. Ulteriore riorganizzazione delle strutture esistenti, all'esito del riordino degli uffici della Giunta regionale, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse sia umane che materiali con l'intento di ridurre i costi di gestione,			

semplificare le strutture burocratiche, snellire i servizi ricorrendo anche a forme di semplificazione legislativa ed alle risorse della sussidiarietà orizzontale.				
Misure di carattere organizzativo				
Breve termine				
48. Attribuzione al Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, unitamente alla Struttura di Supporto al Piano, della responsabilità del monitoraggio delle spese soggette al Patto di Stabilità Interno.				La previsione è contenuta in tutte le DGRC di determinazione dei tetti per cui si rimanda alla nota descrittiva
49. Limite alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunque a disposizione della Regione e con la sola esclusione di quanto previsto dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. 242/2004) e dalle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Esse non potranno eccedere una somma pari al 2 per cento del valore dell'immobile, come determinato dal competente assessorato. A tal fine la suddetta struttura opererà un censimento di tutti gli immobili di proprietà od in uso da parte della Regione, al fine di razionalizzarne gli spazi, con l'obiettivo di ridurre l'onere complessivo.	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria pari allo 0,67 % del valore di stima degli immobili destinati ad uffici. Dismissione di immobili destinati ad uffici , per complessivi mq 1392,00.	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria pari allo 0,60 % del valore di stima degli immobili destinati ad uffici. Dismissione di immobili destinati ad uffici , per complessivi mq 8.650,00.	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria pari allo 0,43 % del valore di stima degli immobili destinati ad uffici. Dismissione di immobili destinati ad uffici , per complessivi	Sono in corso attività di ricontrattazione dei canoni di affitto ai sensi della L.R. 27/1/2012 n. 1 - art.15

procedendo altresì alla redazione di un piano di dismissioni, cambio o ricontrattazione dei relativi canoni di affitto. Al termine di questo processo, si dovrà ottenere una riduzione dell'indice di occupazione pro - capite pari al 40 per cento. (articolo 8 comma 7 del D.L. 78/2010).	La dismissione ha consentito di conseguire un risparmio pari ad € 153.292,41	La dismissione ha consentito di conseguire un risparmio pari ad € 542.934,52	mq 7.326,00. La dismissione ha consentito di conseguire un risparmio pari ad € 632.296,74	
Misure per la gestione finanziaria				
Breve termine				
50. Migliorare la qualità delle previsioni relative al Bilancio regionale con approvazione del DPEF territoriale quale strumento di programmazione di primo livello.				
51. Predisposizione entro il 31/12/2010 di apposito disegno di legge per disciplinare gli atti e le procedure della programmazione regionale.				
Medio termine				
52. Rielaborazione della Legge Regionale n.7/2002, sull'ordinamento contabile, in base a quanto dispone il Decreto Legislativo 170/2006, e				

approvazione del Regolamento di Contabilità.				
53. Riclassificazione economico-funzionale di tutti i capitoli di entrata e spesa del bilancio gestionale 2011 attraverso l'utilizzazione delle classificazioni funzionali SIOPE e COFOG.				
54. Applicazione, a partire dal bilancio 2012, della nuova classificazione economico-funzionale in sede di predisposizione del bilancio gestionale.				
55. Elaborazione di un Bilancio consolidato della Regione con gli enti da essa dipendenti (società, agenzie, fondazioni , ecc.).				
56. Elaborazione di un Bilancio consolidato della Regione (integrato dal Piano sanitario e dall'insieme dei flussi finanziari del sistema delle Partecipate, una volta riorganizzate) con Province, Comuni e Comunità Montane rientranti nel territorio della stessa con contestuale ricognizione della situazione debitoria complessiva.				
57. Definizione di un rapporto più organico con la restante finanza locale (Province, Comuni e Comunità Montane) ai fini di una più generale razionalizzazione dei flussi finanziari, anche al fine di individuare (articolo 14, comma 30 del D.L. n.78/2010), seppure nell'ambito di una procedura consensuale impostata a livello regionale, la				

dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'art.21, co.3 della L. 42/2009 in tutte le materie di cui all'art.117, co. 3 e 4 della Costituzione.				
58. Andamento della spesa dei fondi strutturali e del cofinanziamento regionale, con contestuale analisi delle interferenze a livello di cassa e degli obblighi di rendicontazione necessari per non perdere i relativi benefici.				
59. Riduzione dello scostamento tra il bilancio programmatico e quello consuntivo almeno del 10% l'anno.				

Brevi note descrittive delle misure adottate per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione

In via preliminare si ritiene di dover precisare che, per effetto dei provvedimenti adottati all'indomani della verifica ispettiva, gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e 2011 sono stati rispettati sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, relativamente alla misura di cui al **numero 48**, si specifica che i provvedimenti amministrativi, che richiamano la responsabilità del Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi nel monitorare l'andamento delle spese soggette al patto di stabilità interno, sono tutti quelli sopra riportati relativi al patto di Stabilità.

Inoltre si segnala che risultano completamente realizzate negli anni 2010, 2011 e nell'anno in corso le **misure elencate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6**.

Di seguito si riportano le delibere di Giunta adottate nei singoli esercizi finanziari:

ANNO 2010

DGRC n. 501 dell'11 giugno 2010, con cui è stato fissato l'obiettivo programmatico 2010 intermini di competenza e di cassa;

DGRC n.689 dell'8 ottobre 2010, con cui è stato rideterminato il tetto programmatico assegnato a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed è stata attribuita ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese di competenza della propria Area, attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti - tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa - agli oneri per il personale, alle spese di cui all'art.32, comma 4, lett.B) della L.R. 7/02 ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestissero il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità;

DGRC n.857 del 3 dicembre 2010, con cui si è ulteriormente rideterminato l'obiettivo programmatico 2010 assegnato alle Aree Generali di Coordinamento;

DGRC n.1010 del 30 dicembre 2010, con cui è stato definitivamente rideterminato l'obiettivo programmatico assegnato alle Aree Generali di Coordinamento.

Come da comunicazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la situazione finale si è assestata ai seguenti valori:

Tipo di Spesa	Impegni (in migliaia di euro)
Spese correnti nette	2.035.036
Spese in conto capitale nette	1.386.954
Risultato spese finali	3.421.990
Obiettivo programmatico	4.474.009
Differenza tra risultato annuale e spese finali e obiettivo rideterminato	-1.052.019

Tipo di Spesa	Pagamenti (in
----------------------	----------------------

	migliaia di euro)
Spese correnti nette	1.730.491
Spese in conto capitale nette	1.138.552
Risultato spese finali	2.869.043
Obiettivo programmatico	3.252.877
Differenza tra risultato annuale e spese finali e obiettivo rideterminato	-383.834

Il valore negativo indica che il patto è stato rispettato.

ANNO 2011

DGRC n. 290 del 21 giugno 2011, con cui sono stati stabiliti i tetti programmatici di spesa assegnati alle singole Aree e Settori e attribuita ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, relativamente alle spese di competenza della propria Area, attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti - tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa e fino all'adozione di ulteriori determinazioni da parte della Giunta Regionale - agli oneri per il personale ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestissero il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità, dando atto di tale requisito nei singoli provvedimenti di spesa adottati dai dirigenti competenti per materia;

DGRC n. 422 del 4 agosto 2011, con cui si è reso necessario rideterminare gli obiettivi programmatici dei pagamenti delle Aree 5 e 15 e gli obiettivi programmatici degli impegni e dei pagamenti dell'Area Generale di Coordinamento 14;

DGRC n. 570 del 29 ottobre 2011, con cui si è provveduto ad incrementare, sempre entro i limiti delle risorse disponibili, il tetto di spesa dei pagamenti delle Aree 06, 12, 16 e 21 fino alla concorrenza del maggiore importo complessivo dei mandati emessi, nonché il tetto di spesa dei pagamenti delle Aree 03, 05, 08 e 14, in base alle esigenze di cassa espresse da tali AA.GG.CC. fino al termine dell'esercizio finanziario;

D.G.R.C. n. 718 del 6 dicembre 2011, con cui si è provveduto a riequilibrare i tetti programmatici 2011 assegnati alle Aree Generali di Coordinamento mediante apposite compensazioni, sulla scorta di esigenze di spesa inderogabili che venivano rappresentate dal alcune AAGGCC, fino alla concorrenza delle risorse di cassa effettivamente disponibili;

D.G.R.C. n. 781 del 29 dicembre 2011, con cui è stato incrementato principalmente il tetto programmatico assegnato all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, relativamente ai pagamenti, al fine di assicurare la sistemazione contabile di numerose partite ancora sospese, così come già sollecitato dai Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di verifica amministrativo-contabile, sempre, però, nei limiti consentiti dall'andamento della spesa soggetta al patto di stabilità interno.

Tale ultima rideterminazione è stata possibile avvalendosi dell'incremento dei pagamenti conseguenti all'applicazione della Legge n. 220/2010 che, all'art. 1, comma 129, lettera f), prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

A tal fine, anche quest'anno l'ufficio finanziario si è attivato inoltrando la richiesta di certificazione agli enti locali interessati, inviando 223 richieste per complessivi 1.136 mandati di pagamento.

Come da comunicazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la situazione finale si è assestata ai seguenti valori:

Tipo di Spesa	Impegni (in migliaia di
---------------	-------------------------

	euro)
Spese correnti nette	2.240.454
Spese in conto capitale nette	870.005
Risultato spese finali	3.110.459
Obiettivo programmatico	3.939.648
Differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo rideterminato	-829.189

Tipo di Spesa	Pagamenti (in migliaia di euro)
Spese correnti nette	1.616.446
Spese in conto capitale nette	915.134
Risultato spese finali	2.531.580
Obiettivo programmatico	2.702.617
Differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo rideterminato	-171.037

Il valore negativo indica che il patto è stato rispettato.

ANNO 2012

D.G.R.C. n. 156 del 28 marzo 2012, con cui sono stati stabiliti i tetti programmatici di spesa assegnati alle singole Aree e Settori, attribuita ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, relativamente alle spese di competenza della propria Area, e fissato l'obiettivo programmatico 2012 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti);

DGRC n. 321 del 07 luglio 2012, con cui si è provveduto a deliberare una prima rideterminazione degli obiettivi programmatici di spesa delle AA.GG.C. mediante prelevamento dalle somme prudentialmente accantonate;

DGRC n. 513 del 21 settembre 2012, con cui è stato incrementato il tetto programmatico di cassa (pagamenti) esclusivamente per l'AGC 05 (Ecologia) di € 50.000.000,00 per far sì che questa Area potesse

onorare i crediti derivanti dall'erogazione di energia elettrica, il cui mancato pagamento avrebbe potuto comportare il trasferimento delle forniture sul mercato di salvaguardia a partire dal 1° ottobre 2012;

DGRC n 435 del 09 agosto 2012, con cui per la prima volta la regione Campania ha deliberato di aderire alla procedura di cessione degli spazi finanziari, così come disciplinata dall'articolo 16, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques, del d.l. 6 luglio 2012, n.95 ”(patto di stabilità verticale incentivato), mettendo a disposizione dei comuni € 98.573.382,03 con contestuale identica riduzione del suo obiettivo di competenza.

In esecuzione di tale delibera, l'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. 617125 del 10.08.2012 ha invitato i comuni della regione Campania, ai quali si applicano le disposizioni di cui al patto di stabilità interno, a voler comunicare entro il 31 agosto 2012 gli spazi finanziari ulteriori, validi ai fini del patto di stabilità interno, rispetto al proprio obiettivo programmatico annuale per l'anno 2012, necessari per procedere al pagamento dei residui passivi in conto capitale, dando formale assicurazione in merito alla disponibilità finanziaria occorrente per il pagamento dei residui passivi nella misura dei maggiori spazi finanziari accordati dalla regione.

DGRC n.468 del 6/9/2012, con cui si è proceduto ad assegnare ai comuni richiedenti una percentuale pari al 30,2288705% degli importi richiesti, rideterminando, per l'effetto, l'obiettivo programmatico di competenza 2012 della regione Campania in € 3.639.356.373,08 risultante dalla differenza tra l'obiettivo programmatico di competenza 2012, pari ad € 3.737.929.755,11, stabilito con la DGRC n.156 del 28.03.2012, e la quota degli spazi ceduti, pari ad € 98.573.382,03, e fissando, nell'ambito dell'obiettivo programmatico di competenza 2012, così come prima rideterminato, il limite di assunzione di impegni di parte corrente in € 2.141.880.406,92, quale differenza tra la spesa corrente soggetta al patto di stabilità interno (impegni) effettuata nell'anno 2011, pari ad € 2.240.453.788,95, e la quota degli spazi ceduti ai Comuni della regione Campania, pari ad € 98.573.382,03.

DGRC n.607 del 19 ottobre 2012, con cui, di fatto, sono stati ridotti i limiti degli impegni e dei pagamenti per un valore rispettivamente di € 103.958.000,00 e di € 79.500.000,00.

DGRC n.609 del 19 ottobre 2012, con cui è stata decisa la cessione di ulteriori spazi finanziari in favore degli enti locali della Campania, ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per una somma complessiva pari ad euro 120.000.000,00, sempre mediante la riduzione dell'obiettivo programmatico di competenza 2012 (impegni) della regione Campania, nella considerazione che, ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 *“in favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme”*.

Ad oggi è attivo il monitoraggio sull'andamento della spesa, al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità anche per l'esercizio finanziario 2012.

Le misure fin qui riportate sono state adottate anche in esito al rilievo ispettivo di cui al numero 6 della tabella riportata a pagina 1 della presente relazione.

Misura 8 - Adozione dei necessari provvedimenti di variazione al bilancio 2010 per ricondurre la spesa alla programmazione di cui sopra.

Risulta completamente realizzata nell'anno 2010 con i seguenti interventi normativi:

L.R. n. 16 del 07 dicembre 2012, rubricata “**MISURE URGENTI PER LA FINANZA REGIONALE**”

L.R. n.17 del 07 dicembre 2010, rubricata “**RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010**”.

In sintesi, queste misure hanno consentito di riportare in equilibrio il bilancio nonostante il necessario mancato ricorso al mercato finanziario, quale sanzione dello sfioramento dei limiti imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009.

Misura 12 - Razionalizzazione delle spese delle auto blu e della intero parco auto regionale

Si riportano gli interventi normativi ed amministrativi che hanno consentito la realizzazione di questa misura:

L.R. n.24 del 27 luglio 2012, rubricata “**CAMPANIA ZERO - NORME PER UNA CAMPANIA EQUA, SOLIDALE E TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ**” (articolo 3);

DGRC n. 652 del 13.11.2012, con cui è stato approvato il “*Piano di dismissione delle autovetture della Giunta regionale e l'elenco dei servizi essenziali*” e **DGRC n.662 del 13.11.2012** con cui è stato approvato lo schema di regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture”.

Nell'anno 2012, a seguito della L.R. n. 24 del 27.07.2012 e delle delibere di Giunta nn. 652 e 662 si è intrapreso il piano dismissione delle autovetture di grossa cilindrata (superiore ai 1600 CW), che è ancora in itinere, e di razionalizzazione del servizio dell'Autoparco regionale.

In tale ambito sono state attivate procedure, ancora in corso, finalizzate alla dismissione e vendita delle autovetture di cilindrata superiore ai 1600 cc.

Misura 16 - Applicazione delle norme previste dal D.L. n. 78/2010 sul contenimento della spesa

Si riportano gli interventi normativi ed amministrativi che hanno consentito la realizzazione di questa misura:

L.R. n. 4 del 05 marzo 2011, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)”, il cui **articolo 1, dal comma 2 al comma 19**, si caratterizza come **attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 (*i commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali*).

Misura 36 - Divieto di ogni ulteriore spesa per sponsorizzazioni

Tale previsione è contenuta all'articolo 1, comma 8, della L.R. n.4/2011.

Misura 25 - Eventuale trasferimento a Province e Comuni di funzioni e personale attualmente in capo alla Regione, seguendo l'esempio delle altre Regioni. Con azioni essenzialmente rivolte nei campi dell'agricoltura, del Corpo forestale e della Formazione al fine di snellire un organico che conta circa 3.000 unità.

La regione Campania ha in atto dal 2010 il blocco del turnover con una riduzione del personale in servizio. Rispetto, infatti, ai dipendenti censiti nel piano di stabilizzazione, pari ad un totale di n.6.242 unità, la situazione attuale registra una consistente diminuzione dei lavoratori in forza alla Giunta regionale della Campania, pari ad un totale di n.5.679 unità. Ciò ha comportato la costante riduzione delle spese di personale in adempimento ai principi di cui all'art.557 della L. n.296/2006, come si evince dai dati relativi alle retribuzioni lorde riportate nel prospetto elaborato dal MEF sulle risultanze del Conto annuale. A tali fini è opportuno precisare che una parte delle somme comprese nella spesa di personale della Giunta regionale della Campania sono rimborsate dalla Ragioneria Generale dello Stato per un numero di dipendenti afferenti alla L.n.730/86, pari a circa n.500 unità (la cui spesa ammonta a circa 18 milioni di euro annui), per n. 11 dipendenti ex FIMELEASING, per n. 19 dipendenti provenienti dal disciolto Ente Nazionale Tabacchi, per n.3 Corpo Forestale dello Stato (la cui spesa ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro annui. Dal gennaio 2010 si è registrata la diminuzione del personale dirigente di ruolo ed a tempo determinato, nel corso del 2010 i dirigenti esterni a tempo determinato sono stati azzerati e ad oggi i dirigenti di ruolo sono n.218. Pertanto, il numero dei dipendenti della Giunta regionale a carico del bilancio regionale è attualmente di circa n.5.150 unità.

In linea con le disposizioni contenute nel Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania e approvate dal MEF (laddove si legge che è “quanto mai necessario confermare e semmai elaborare ulteriori forme di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro anticipata”), per procedere ad una riduzione mirata del personale regionale, con conseguente riduzione di spesa, si potrebbe proporre un'iniziativa normativa nazionale nel senso di estendere le previsioni del decreto legge 95/2012 anche alle regioni che hanno in corso processi di riorganizzazione delle proprie strutture ordinamentali, in attuazione delle misure previste nei Piani di stabilizzazione finanziaria.

A tal fine il testo del suddetto testo normativo potrebbe essere il seguente:

“ Le Regioni che hanno in corso processi di riorganizzazione delle proprie strutture ordinamentali, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, anche in attuazione delle misure previste nei Piani di stabilizzazione finanziaria, possono procedere, senza il preventivo ricorso all'istituto della mobilità, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti applicando le disposizioni in materia pensionistica di cui all'art. 2 comma 11 lettera a) del Decreto-Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 13 . Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle Comunità montane”

La proposta consente l'applicazione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla previgente disciplina pensionistica ai dipendenti che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto; pertanto essa concilia l'esigenza in termini organizzativi e di risparmio della spesa dell'Amministrazione con le aspettative dei dipendenti, superando problematiche di impatto sociale che ogni diversa soluzione implicherebbe. Si evidenziano le differenze, rispetto alla disciplina già prevista dal D.L. 95/2012 per il personale statale e degli enti locali, della proposta normativa nella quale per il personale delle Regioni che hanno in corso l'adozione di misure previste nei Piani di stabilizzazione finanziaria non si prevede il preventivo ricorso all'istituto della mobilità e si prevede l'obbligo di soppressione in dotazione organica dei posti del personale.

Misura 37 - Contenimento del totale delle spese per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta per il 2008

L'art. 6, comma 12, del D. L. 78/2010 costituisce per le regioni solo norma di principio e, quindi, non rientra tra quelle di coordinamento della finanza pubblica, alle quali tutte le amministrazioni devono attenersi. Inoltre, ai sensi della disposizione richiamata, il contenimento della spesa non si applica a quella effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Nonostante ciò, la regione ha avviato, a decorrere dal 2009, una progressiva riduzione delle spese di missione. A tal fine, si espongono, nel seguito, i dati relativi al periodo 2009 – 2011, tratti dalla tabella 14 dei conti annuali relativi agli anni di riferimento, dai quali emerge, in ogni caso, una riduzione consistente delle spese in argomento:

APPORTO PERCENTUALE TRA GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011 PER CODICE P030

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO

CODICE	ANNO	IMPORTO
P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	2009	1.941.105,00
P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	2010	1.772.068,00
P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	2011	1.387.933,00

CONTENIMENTO DELLA SPESA		
RAPPORTO TRA 2009 – 2010	-169.037,00	-8,71%

RAPPORTO TRA 2010 – 2011	-384.135,00	-21,68%
RAPPORTO TRA 2009 – 2011	-553.172,00	-28,50%

Misura 38 - Contenimento del totale della spesa per la formazione al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009

Come è noto, l'art. 6, comma 13 del D.Lgs. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per la formazione in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Tale disposizione è stata ripresa dalla L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1, comma 10, così come introdotto dall'art.1, comma 30 della L.R. n.14 del 4.08.2011.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 7 del 14/02/2006, ha chiarito che per "spesa sostenuta" occorre intendere quella "impegnata". Di seguito, si riporta la situazione degli impegni assunti negli anni 2009 (anno di riferimento) e gli anni 2010, 2011 e 2012.

Anno	Impegni	Pagamenti
2009	162.570	
2011	155.360	161.343,20
2010	215.000	
2012	0	179.450

Risultano, poi, completamente realizzate nell'anno 2011 le misure rubricate ai numeri **31,33, 34, 35 e 39** con la citata

L.R. n. 4 del 05 marzo 2011, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)." il cui **articolo 1, dal comma 2 al comma 19**, si caratterizza come **attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 (*I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali*)

Misura 39 -Contenimento del totale della spesa per acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio delle autovetture di servizio all'80% di quanto speso nel 2008

Nell'anno 2011 in esecuzione della L.R. n.4 del 15.03.2011, art.1 - comma 11 (legge finanziaria regionale) sono stati intrapresi vari provvedimenti tendenti alla riduzione della spesa del 20%, rispetto a quella sostenuta per l'anno 2009, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Le uniche deroghe previste sono state quelle relative ai contratti pluriennali già in essere (ma per il solo anno 2011) e quelle relative alle autovetture utilizzate, in via esclusiva, da persone

sottoposte a tutela personale e, infine, la deroga prevista per le auto necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile.

Per effetto di tali provvedimenti si è conseguita una riduzione della spesa complessivamente pari a circa il 25% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009:

totale spesa sostenuta nell'anno 2009 € 666.075,04=

totale spesa sostenuta nell'anno 2011 € 500.110,56=

Tale riduzione di spesa, se rapportata all'anno 2008, è ancora maggiore (circa 26 %) tenuto conto che la spesa, nel corso dell'E.F. 2008, è stata di circa **€ 677.595,62.**

Si riportano di seguito i dati relativi agli oneri più significativi :

E.F.	Carburante	Telepass	Tassa possesso
2010	€ 316.047,39	€ 60.849,09	€ 43.495,53
2011	€ 214.471,70	€ 54.321,06	€ 41.094,08
2012	€ 136.083,56 ^(*)	€ 36.429,35 ^(**)	Abolita

(*) Il dato riportato è relativo sia alle schede carburante : € 121.823,56 (dato aggiornato al 30 nov.2012) sia ai buoni carburante : € 14.260,00 (dato aggiornato al 17/12/2012).

(**) dato aggiornato al 30/10/2012.

I provvedimenti intrapresi:

- nota prot. n.0430551 del 31.05.2011 dell'A.G.C. 010 avente ad oggetto il contenimento della spesa di carburante;
- Direttiva assessorile, prot. n. 582 del 05/07/2011, dell'Assessore al Demanio e Patrimonio in ordine alle attività da porre in essere per il conseguimento della riduzione della spesa.
- Nota prot. n.0551839 del 13.07.2011 dell'A.G.C. 010 avente ad oggetto ulteriori provvedimenti tesi al contenimento della spesa delle autovetture in attuazione della cennata Direttiva assessorile.

Nell'anno 2011, si è proceduto, altresì, alla rottamazione di circa **n.26 autoveicoli** :

- decreto n. 308 del 04.07.2011 **n. 8 autoveicoli;**
- decreto n. 446 del 16.09.2011 **n.16 autoveicoli;**
- decreto n. 463 del 26.09.2011 **n. 2 autoveicoli.**

Relativamente all'annualità 2012, ad oggi, i risultati dell'attività espletata sono i seguenti :

- **Autoveicoli dismessi : n. 7**
- **Noleggio auto : abolito**

Misura 40 -Ricognizione sia dei beni strumentali che del demanio, (la Regione dispone di 600 unità immobiliari tra sedi ed uffici) mediante la redazione dello stato di consistenza del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, con adozione di misure immediate, volte ad eliminare gli sprechi e il non corretto sfruttamento dello stesso. Razionalizzazione delle reti infrastrutturali di proprietà della Regione, da valorizzate e mettere a sistema, per renderle produttive di reddito, ricorrendo anche a separare la proprietà dalla relativa gestione con affidamento ad un unico gestore, totalmente partecipato dalla Regione.

L'aggiornamento dello stato di attuazione del Piano si riferisce alla gestione del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile della Regione Campania. In tale ambito, negli anni 2010, 2011 e 2012, è stata elaborata la Consistenza Patrimoniale al 31/12 delle rispettive precedenti annualità. Tale attività comporta, di fatto, una efficace azione ricognitiva annuale del patrimonio regionale e, nel contempo, una diligente analisi delle problematiche tecnico-amministrative relative ai singoli cespiti; la qual cosa non può che concorrere ad una più attenta programmazione delle attività del Settore volte ad una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del patrimonio regionale

L'elaborazione della Consistenza comporta, altresì, l'annuale aggiornamento del suo valore calcolato:

1. sulla base dei valori minimi desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per quanto attiene ai fabbricati;
2. sulla base dei Valori Agricoli Medi (VAM) per i terreni agricoli;
3. sul valore venale assunto a base del calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI per i terreni ad uso diverso dall'agricolo.

In Consistenza vengono, altresì, riportati, per ciascun cespite, i dati relativi all'utilizzazione ed ai proventi derivanti dalla gestione. Per quanto attiene alla gestione, La Regione Campania ha avviato, negli ultimi anni, una politica di gestione del patrimonio immobiliare tendente a creare le condizioni per una conduzione sempre più efficiente e razionale dei beni, finalizzata all'incremento delle entrate e alla riduzione della spesa corrente sostenuta a titolo di locazioni passive.

Pur tuttavia non si possono sottacere le notevolissime difficoltà che si riscontrano nella gestione a causa di continui fenomeni di occupazioni abusive, morosità, costruzioni in assenza totale di autorizzazioni. Tale situazione determina una cospicua mole di contenzioso per la salvaguardia del patrimonio regionale, i cui tempi di definizione, trattandosi di procedimenti giudiziari, sono solitamente abbastanza lunghi e prescindono dalla volontà dell'Ente.

Una ulteriore ricognizione è stata effettuata nel 2011, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria regionale 2011) - art. 1 comma 156. (*“La Giunta regionale, in via programmatica, procede alla ricognizione e alla valutazione del proprio patrimonio, distinguendo tra tipologie di beni con particolare riguardo ai beni funzionali alla erogazione di servizi*

pubblici locali. A tali attività procede il settore delegato nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esito dell'attività di ricognizione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato. All'esito di tale attività di ricognizione la Giunta valuta le modalità, le condizioni di convenienza e di migliore gestione e valorizzazione dei beni, considerando anche l'ipotesi di costituzione di una società patrimoniale regionale, con l'eventuale previsione di distinti rami d'azienda per singole tipologie di beni.”)

In ossequio alla disposizione normativa, è stata elaborata apposita proposta di deliberazione, completa di elenchi e relazione introduttiva, che potrebbe essere sottoposta a breve all'esame della Giunta regionale.

In ordine allo stato di attuazione del Piano in materia di razionalizzazione e valorizzazione delle reti infrastrutturali, non è possibile fornire dati atteso che le attività in questione non ricadono nelle competenze del Settore Demanio e Patrimonio.

Misura 41 - Riorganizzazione della struttura amministrativa e degli uffici della Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni delle LL. RR. n. 7 e 8 del 2010, anche mediante riduzione e razionalizzazione degli uffici dirigenziali di primo e secondo livello; loro riorganizzazione in strutture più complesse, che consentano l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni nel rispetto del blocco delle assunzioni; collocamento a riposo di un numero significativo di dirigenti

La **L.R. 6 agosto 2010, n. 8** “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta Regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”, all'art. 2, ha autorizzato la Giunta a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo. In attuazione della norma citata, con delibera di Giunta regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il regolamento n. 12/2011 recante “Ordinamento Amministrativo della Giunta regionale della Campania”. Questo provvedimento innova l'assetto organizzativo dopo venti anni dall'entrata in vigore della L. 11/91, per effetto della quale l'Amministrazione si articolava in Aree, Settori e Servizi, per un numero complessivo di circa 530 strutture di livello dirigenziale. Il nuovo strumento regolatore dell'ordinamento introduce un'organizzazione che si snoda in Dipartimenti, Direzioni Generali, Staff, Uffici Speciali e unità operative dirigenziali. Con successiva D.G.R. n. 191/2012, le strutture ordinamentali di livello dirigenziale sono state fissate in 350, con una riduzione percentuale rispetto alle strutture di legge 11/91 pari al 30% circa. Con delibera n. 478/2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, si è provveduto, da un lato, a definire la denominazione e le competenze di tutte le unità operative dirigenziali in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali, e, dall'altro, sono state definite le attribuzioni dei nuovi livelli organizzativi. Nel contempo, è stato individuato, per la fase di prima applicazione, il trattamento economico da attribuire ai dirigenti incaricati delle nuove strutture, parametrandolo a quello attualmente in vigore per ciascuna tipologia di incarico.

Con D.G.R. n. 475 del 10/09/2012 sono state approvate alcune proposte di modifica al regolamento n. 12/2011, che sono state approvate in via definitiva nella seduta di Giunta del 10/12/2012.

Si renderà, pertanto, necessario adottare apposite deliberazioni per adeguare la D.G.R. n. 478/2012 alle modifiche approvate.

Misura 42 - Il trattamento economico dei dipendenti pubblici non potrà superare, salvo le eccezioni previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010, il livello di retribuzione conseguito al 30 settembre 2009.

Detta disposizione si applica per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Fino al 31 dicembre 2012 i trattamenti complessivi dei singoli dipendenti, compresi i dirigenti, superiori a 90 mila euro lordi all'anno dovranno essere ridotti del 5 per cento per la parte superiore a tale importo e del 10 per cento per la parte eccedente i 150 mila euro all'anno. Stessa regola dovrà applicarsi ai dipendenti degli uffici di diretta collaborazione.

La legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 (legge finanziaria regionale per il 2011, all'art. 1, commi 20 e seguenti, recita "Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sino al 31 dicembre 2013, salve diverse disposizioni già assunte dalla Regione in coerenza con i principi affermati dalla disposizione predetta, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli enti, agenzie, aziende, società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di qualifica dirigenziale sono ridotti:

- a) del 5 per cento per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- b) del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
- c) del 10 per cento dell'intero importo corrisposto ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali.

Come è noto siffatta disposizione, riprendendo pedissequamente l'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010, è stata travolta dalla recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della richiamata norma statale (sentenza n. 223 dell'11/10/2012). Attualmente, l'Amministrazione è in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. con il quale verranno stabilite le regole per effettuare i rimborsi dovuti.

Per ciò che concerne, poi, la prima parte della **misura 42**, ovvero quella che rimanda alla fissazione, per gli anni 2010, 2011 e 2012, di un tetto per gli stipendi dei dipendenti pubblici al livello in godimento al 30 settembre 2009, si rappresenta che la dinamica della contrattazione integrativa è stata fortemente ancorata al rispetto di tale principio, formando oggetto di esplicita previsione normativa. Difatti, l'art. 23, co. 7, della L.R. n. 1 del 27/01/2012 (legge regionale finanziaria per il 2012), tenendo, altresì conto della proroga delle disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2012 anche per il 2013, ha stabilito che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del Giunta Regionale della Campania è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999".

Nella stessa ottica e, addirittura anticipando la ratio sottesa ai provvedimenti di spending review, il co. 6 della disposizione già citata prevede, in ordine al fondo del personale dirigente che *"In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1 gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse"*.

Per effetto di tale provvedimento il fondo del personale dirigente, già decurtato con D.G.R. n. 945 del 21/12/2010 di un importo pari ad euro 1.841.290,53, è stato con D.G.R. n. 837 del 30/12/2011 ulteriormente ridotto di euro 2.526.420,53, attestandosi all'importo di euro 21.143.553,08, per una riduzione complessiva in valore assoluto di euro 4.367.711,06 e, in termini percentuali, del 17,8%.

Al riguardo, va, però, precisato che la disposizione della legge regionale in argomento è all'attenzione della Corte Costituzionale, avendo rilevato il Governo l'illegittimità della norma, vertendosi in materia di trattamento economico e, come tale sottratta alla potestà legislativa delle Regioni.

Occorre, infine, precisare che sul punto può essere utile consultare "Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanzia pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata" per l'anno 2011 del Dipartimento delle ragioneria generale dello Stato.

Misura 43 - Interventi sul salario accessorio, per il triennio 2011 – 2013, conseguenti al mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009 in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 4 del CCNL di comparto, come interpretato dalla Corte dei conti.

Come è noto, la Regione Campania non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2009. Una delle conseguenze connesse a siffatta fattispecie è quella delineata dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita *"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa"*.

In applicazione della norma citata, i fondi relativi all'anno 2010 e, in particolare quello relativo al personale del comparto, approvato con D.G.R. n. 503 del 11/06/2010 sono stati costruiti senza le integrazioni previste dall'art. 15, co. 2 (1,2% del monte salari 1997) e co. 5 (risorse aggiuntive per nuovi servizi) del CCNL 01/04/1999. Tale impianto, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*) e dall'art. 7 della legge finanziaria regionale n. 1/2012 sopra citato, è riconfermato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, costituendo il fondo relativo all'anno 2010 il tetto massimo cui parametrare i fondi per la contrattazione integrativa relativi a ciascuno degli anni di riferimento. A riprova di quanto affermato, si richiamano i fondi del comparto relativi agli anni 2011 e 2012 approvati, rispettivamente con DD.G.R. n. 194 del 23/04/2012 e n. 285 del 12/06/2012.

Misura 44 - I rapporti di cui all'art. 19 del D.lgs n. 165/2001 potranno essere instaurati, all'atto dell'approvazione del presente piano, nella misura non superiore al 50% di quelli consentiti dalla medesima normativa. Inoltre, il ricorso alle ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell'art. 14 comma 21 del D.L. n°78/2010 (Consulenze, Collaborazioni e Assimilati) sarà consentito nell'ambito del 50% di quelle fruite nel corso dell'anno 2009.

L'art. 19, commi 5-bis e 6, del D. lgs. 165/2001 consentono di assumere dirigenti dall'esterno nelle percentuali, rispettivamente, del 5% ed 8% della dotazione organica del personale dirigente.

Considerato che, per effetto della delibera di Giunta regionale n. 191/2012, la dotazione organica dei dirigenti è pari a n. 350, le assunzioni che in concreto si potrebbero effettuare sono di 17 unità, ai sensi del comma 5-bis e di 28 unità, per il comma 6, per un numero complessivo di 45.

Il personale attualmente assunto mediante siffatte procedure è pari a n. 12 unità (3 Capi Dipartimento, 7 dirigenti su strutture U.D.C.P., 2 dirigenti su strutture di Staff).

Infine, si rappresenta che l'art. 1, comma 37, della L.R. n. 1/2011 stabilisce che “A partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento”.

Per quanto concerne, poi, l'attivazione di contratti di consulenza, collaborazione e assimilati, va ricordato, preliminarmente, che l'art. 14, comma 21, del D.L. 78/2010 ha stabilito che “I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,(...) deliberati, stipulati o prorogati dalla regione (...), a seguito degli atti indicati al comma 20 (gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno), sono annullati senza indugio dallo stesso organo), sono revocati di diritto”.

L'art. 1, comma 6, della L.R. n. 4 del 15/03/2011, nel solco della disposizione statale ha statuito che “Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.

La Regione Campania ha recepito le disposizioni del D.L.78/2010 nell'art.1 comma 6 della L.R. n.4/2011 e dal prospetto si desume la riduzione degli incarichi di consulenza rispetto a quelli conferiti nel 2009. In Giunta regionale si è operato riducendo nel 2011 i contratti a tempo determinato ed i contratti di co.co.co. come si evince dallo stesso prospetto elaborato dal conto annuale del MEF.

Misura 45 - Verifica del costo dei dipendenti comandati e/o distaccati presso altre Amministrazioni, tra i quali i 250 dipendenti regionali distaccati, in base alla L.R. n.57/ 1985, nelle biblioteche e nei musei dei diversi Comuni, nonché gli altri 300 dipendenti regionali comandati presso altre Amministrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale. Predisposizione di un provvedimento con facoltà di opzione (rientro entro 60 giorni, trasferimento dei relativi oneri sul bilancio dell'Ente che ne ha il carico, possibile incentivo all'esodo).

E' “in itinere” l'esame di un d.d.l. formato da un articolo unico per il trasferimento del personale in esame. Attualmente i dipendenti di cui alla L.R. n.57/85 sono n.192 e i dipendenti di cui alla L.R. n.65/81 sono n.93. Il personale comandato presso altri enti regionali, i cui costi sono a carico della Giunta, è pari a n.177 unità; trattasi di enti che esercitano funzioni di competenza regionale, i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

Misura 46 - Riordino del personale e delle forme di incentivazione nel rispetto della legislazione nazionale (D.Lgs.n.150/2009) e regionale (L. R. 15/2009).

In attuazione dei principi contenuti nel D. lgs 150/2009 e al fine di tenere in debita considerazione gli effetti derivanti sui fondi disponibili per la contrattazione dal mancato rispetto del patto di stabilità, per l'anno 2009, l'Amministrazione ha modificato il sistema per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale del comparto, non titolare di posizione organizzativa, introducendo anche per costoro il criterio della valutazione fondata sull'assegnazione di obiettivi certi e misurabili e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi resi, in linea con quelli assegnati ai dirigenti e volti al complessivo raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente. Naturalmente, il processo introdotto per la produttività, a decorrere dall'anno 2011 (circolare n. 9 del 24/06/2011, circolare prot. 392919 del 23/05/2012 e circolare prot. n. 547249 del 17/07/2012) tiene conto delle diverse qualifiche funzionali in cui sono collocati i dipendenti; difatti, il peso degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi è inversamente proporzionale alla qualifica rivestita: per il personale di categoria A peseranno più i comportamenti rispetto agli obiettivi, mentre per il personale di categoria D, sarà l'inverso.

Sempre nell'ottica dell'attuazione del D. Lgs. 150/2009, la regione Campania, nell'ambito del Progetto INNO.VA.RE ha realizzato la sperimentazione e la redazione di Piano della performance organizzativa e del Sistema di misurazione e valutazione in due Aree Generali di Coordinamento: l' AGC 18 (assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo), nell'anno 2011, e l' AGC 07 (affari generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo) nell'anno 2012.

Attraverso la sperimentazione, dunque, sono stati sviluppati due piani della performance a livello di area. Inoltre è stato redatto un documento chiamato "Impianto metodologico del piano della Performance della Regione Campania", che costituisce una sorta di Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

Posizioni organizzative.

Nell'ambito del punto 9 dell'elenco dei rilievi ispettivi ("Anomalie varie nella qualificazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale con conseguente sensibile crescita delle retribuzioni, senza aver rispettato il carattere selettivo e premiale dell'istituto" assume rilievo la problematica del finanziamento delle posizioni organizzative. All'esito dell'ispezione del MEF del 2010, fu indicato, al fine di ridurre la voce del fondo destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, di procedere ad un progressivo assorbimento delle posizioni rese vacanti per effetto dei pensionamenti con contestuale riduzione del numero delle posizioni assegnate.

Al riguardo, va segnalato che, con nota prot. n. 011630 del 05/01/2012, il Coordinatore dell'AGC 07 ha disposto che "le posizioni organizzative che restano vacanti, per effetto della cessazione, per qualsivoglia motivo, del titolare dell'incarico, non devono essere rassegnate; per l'effetto, il relativo valore economico rientrerà, immediatamente nella disponibilità del fondo".

Per effetto di quanto sopra esposto, a fronte di n. 1610 posizioni istituibili, alla data del 28/11/2012, risultano istituite n. 1356 posizioni, di cui n. 1351 assegnate.

MISURA 49. Limite alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunque a disposizione della Regione e con la sola esclusione di quanto previsto dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 242/2004) e dalle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Esse non potranno eccedere una somma pari al 2 per cento del valore dell’immobile, come determinato dal competente assessorato. A tal fine la suddetta struttura opererà un censimento di tutti gli immobili di proprietà od in uso da parte della Regione, al fine di razionalizzarne gli spazi, con l’obiettivo di ridurre l’onere complessivo, procedendo altresì alla redazione di un piano di dismissioni, cambio o ricontrattazione dei relativi canoni di affitto. Al termine di questo processo, si dovrà ottenere una riduzione dell’indice di occupazione pro - capite pari al 40 per cento. (articolo 8 comma 7 del D.L. 78/2010).

Negli anni 2010, 2011 e 2012 si è verificato un costante decremento degli oneri destinati alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle annualità di riferimento del Piano, il rapporto tra somme impegnate e valore degli immobili è stato di gran lunga inferiore al 2%. Ai fini del calcolo del rapporto, per i beni in proprietà, si sono presi a riferimento i valori riportati in Consistenza al 31dicembre 2011 mentre, per quelli in locazione, si sono presi a riferimento il canone annuo, quale reddito, e, in analogia al criterio metodologico adottato dall’Agenzia del Territorio per la valutazione della congruità dei canoni di locazione, un tasso di redditività medio degli immobili pari al 3,5%, Si riportano di seguito i dati di dettaglio :

E.F.	Somme impegnate	Valore immobili	Percentuale
2010	€ 4.502.064,12	€ 671.588.840,08	0,67 %
2011	€ 4.019.374,87	€ 671.588.840,08	0,60 %
2012	€ 2.917.997,88	€ 671.588.840,08	0,43 %

Relativamente ai dati relativi alle somme impegnate si segnala che essi si riferiscono anche ad alcuni modesti interventi realizzati presso immobili, di proprietà regionale, non utilizzati per fini istituzionali e, pertanto, la percentuale è da ritenersi arrotondata per eccesso.

Per quanto attiene alla razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, il Settore Demanio e Patrimonio, nell’ultimo triennio, ha attivato una serie di dismissioni di locazioni passive, con conseguente trasferimento delle unità lavorative presso strutture, nella maggior parte dei casi di proprietà regionale, effettuando, di conseguenza, accorpamenti di uffici e razionalizzazione degli spazi in uso, oltre ad un consistente risparmio di oneri per locazione. Si riportano di seguito i dati relativi alle consistenze degli immobili dismessi ed al risparmio annuo conseguito per canoni di locazione :

E.F.	Consistenza dimezzi	uffici	Risparmio annuo conseguito
------	------------------------	--------	----------------------------------

2010	mq 1.392,00	€ 153.292,41
2011	mq 8.650,00	€ 542.934,52
2012	mq 7.326,00	€ 632.296,74

Da quanto sopra si evince che sono state dismesse sedi per una consistenza complessiva pari a 17.368,00 mq. Tale attività ha consentito alla Regione il conseguimento di un risparmio annuo, per canoni di locazione, pari ad Euro 1.328.523,67.

Allo stato, in attuazione del disposto di cui alla L.R. 27/1/2012 n. 1 - art.15, sono in corso attività di ricontrattazione dei canoni di affitto degli immobili ancora in uso.

Il Coordinatore dell'AGC 07

Affari Generali, Gestione e Formazione

Del Personale, Organizzazione

e Metodo

(Dr. A. Marchiello)

Il Coordinatore ad interim dell'AGC 08

Bilancio, Ragioneria e Tributi

(Dr. Mauro Ferrara)

Il Coordinatore dell'AGC 10

Demanio e Patrimonio

(Ing. Pietro Angelino)

Il Capo Dipartimento delle Risorse

Finanziarie, Umane e Strumentali

(Dr. Salvatore Variale)